GRISIGNANA D'ISTRIA

NOTIZIE STORICHE

DI

GIOVANNI VESNAVER

(Continuazione del fascic. 1.° e 2.°, 1887)

II.

Se la cronaca attribuita a D. Fortunato Olmo [1]) dice il vero, il secondo ufficio della carica provinciale del Pasenatico chiamato « citra aquam » sarebbe stato istituito il 21 di aprile dell'anno 1355 per la parte dell'Istria che sta al nord del Quieto. Pietro, figliuolo del Doge Giovanni Gradenigo fu, secondo la detta cronaca, il primo capitano [2]) di questo Pasenatico, il quale risiedeva in Umago, dove intanto non si mandava il podestà.

A noi mancano altre notizie che confermino questa asserzione, fuor solo un cenno che troviamo nelle Commissioni ai podestà di Grisignana [3]).

---

[1]) *Atti e memorie della Società storica istriana*, a. II, vol. I.

[2]) Secondo le ricerche dell'abate Marsich (*Effemeridi istriane*, Capodistria 1880), Pietro Gradenigo, capitano del nuovo Pasenatico (non ancora peraltro di Grisignana, la quale in questi anni era dei signori di Reifenberg) per decreto del Senato appena del 24 maggio 1356 doveva tosto passare al suo posto.

[3]) L'illustrissimo sig. A. dott. Amoroso ci favorì la seguente copia tratta dall'Archivio provinciale dell'Istria:

« *Potestatis Grisignane*

Nos Michael Steno Dei gratia Dux Venetiarum. Committimus tibi Nobili Viro . . . dilecto civi nostro, quod de nostro mandato vadas Potestas noster Grisignane per unum

Dove si rammenta un decreto del governo del 26 di marzo 1359, per il quale il capitano del nostro Castello era obligato di *tenere tabernam pro nostro Comuni in Grisignana sicut tenebatur in Humago*. Il che vorrebbe significare, per quanto sembra, che prima veramente dell'acquisto di Grisignana, e cioè durante la guerra ungarica, i detti capitani avessero in Umago la

---

annum et tantum plus quantum successor tuus illuc venire distulerit, habendo solutionem pro rata de quanto steteris ultra annum, regendo ipsam terram eiusque districtum, ac homines et personas in ipsa habitantes in ratione et Iustitia, recte, legaliter et bona fide ad honorem nostrum et Comunis Venetiarum et ad salvationem ipsius terre.

Omni mense videbis curatias et alia arma nostri comunis et videri facies et aptari si fuerit opportunum, ita quod semper sint in ordine.

Habere debes pro tuo salario libras vigintiquinque grossorum in anno et ratione anni, et propterea habere et tenere debes ad tuum salarium et expensas duos famulos, unum ragatium, et tres equos. Insuper habere debes unum Notarium ad tuas expensas, non accipiendo aliquem de loco predicto, nec qui ibi habeat domicilium. Equi autem supradicti esse debent annorum quatuor completorum vel inde supra, et si aliquis ipsorum esset minor quam de IIII^{or} annis, cadere debes in pena librarum L, pro quolibet minore sic conducto, sicuti etiam in simili casu caderent omnes Potestates Istrie, nec consiliarii nostri, nec Capita de XL possint ponere de revocando istud sub pena librarum quinquaginta pro quolibet.

Ordinatum est quod loco equorum quos solite erant tenere infrascripte terre nostre paysinatici, eo quod homines eorum non erant bene armis instructi, deberent solvere comunia ipsarum terrarum soldos XL grossorum pro quolibet equo annuatim occasione dicti paysinatici, et medietatem plus eo quod solite erant solvere et solvebant, Capitanei paysinatici sancti Laurentii quod erat, videlicet terra Insule pro equis X libras XX grossorum, Piranum pro equis XX libras XL grossorum, Umagum pro equis quatuor libras octo grossorum, Parentium pro equis XII libras XXIIII grossorum, Rubinum pro equis quinque libras X grossorum, Montona pro equis octo libras XVI grossorum, Terra vero sancti Laurentii solvere debet ducatos centum tantum pro sua comunitate, qui per capita animalium exigi debent. Terra autem Pole que habet onus suum occasione banderie quam presentialiter tenet, ab huiusmodi impositione volumus exceptari. Item Valis solvere debet libras IIIJ parvorum nostro comuni omni anno.

Item observabis partem captam in nostri consilijs minori Rogatorum et XL, in Millesimo CCCLVIIIJ, die XXVI marcij, cuius tenor talis est. Quod addatur in Commissionibus Capitanei paysinatici de citra aquam, quod de omnibus que spectant ad introitum et honorificentias Castri Grisignane non possint nec debeant modo aliquo habere seu recipere quicquid pro utilitate et uso suo, nec etiam accipere ad utilitatem suam aliquam Iurisdictionem seu honorificentiam de novo, per quam homines Grisignane graventur in aliquo de novo, videlicet volumus quod remaneant in statu suo. Verum huiusmodi regalias et honorificentias solitas, Capitaneus noster debeat ponere ordinate in introitu nostri comunis exigendo eas ab hominibus loci eo modo quo ipsi erant soliti solvere. Verum non possit capitaneus predictus emere vel emi facere quicquid de istis regaliis per se nec per aliis aliquo modo. Debeat etiam Capitaneus noster tenere tabernam pro nostro Comuni

loro sede, la quale venne poi trasferita nel 1359 a Grisignana [1]). Erra però la detta cronaca dove dice che codesti capitani stessero in Umago 58 anni, giacchè il menzionato decreto viene a smentirla.

Secondo il nostro parere quindi il primo capitano che risiedesse nel nostro Castello fu Pietro Delfino il quale dovrebbe collocarsi tra il 1359 e il 1361 [2]). In appoggio a questa nostra supposizione sta il fatto che per decreto del Senato del 26 di marzo 1359 fu ridonato il podestà a Cittanova e ad Umago, le quali dal 1356 venivano rette da un vicario del capitano del Pasenatico « citra aquam [3]) ».

Venuta Grisignana sotto il dominio della republica veneta e fatta sede del secondo Pasenatico, si dà mano a riparare sollecitamente le mura e i forti, affine di potere eventualmente opporre valida difesa ai nemici; i quali, certo, durante la guerra ungarica dovettero aver portato guasti considerevoli.

A restaurare le mura e i forti si spesero nell'anno 1360 lire trenta di grossi [4]) e nel 1367 altre lire centoventi [5]). Perocchè delle sue mura Grisignana ebbe premure speciali, tanto che lo statuto stesso dava apposite disposizioni. Per le quali, ad esempio, era vietato « ad alcuna persona di qual si voglia condizione di giorno over di notte ascender nè discender le mura del Castello per qual si voglia causa ». Così pure nessuno doveva « per sè nè per altri estender nè tirar per forza sopra le mura de questo Castello griso in pezza di sorte alcuna per qual si voglia causa per non debilitare ditte muraglie con ditti grisi tirati per forza ».

Nella riparazione del palazzo si impiegarono nel 1366 lire cento di piccoli [6]) ed altre lire cento nel 1368 [7]). Poichè se il Pasenatico di S. Lo-

---

in Grisignana sicut tenebatur in Humago. Remanentibus semper hominibus Grisignane in suis libertatibus prout prius erant ».

Michele Steno fu creato Doge di Venezia il dì 1 dicembre 1400 e morì il 26 dicembre 1413.

[1]) Quel Giovanni Quirini, che da qualche raccoglitore di patrie memorie vien fatto apparire nel 1355 quale capitano del nostro Pasenatico, era invece capitano del Pasenatico di S. Lorenzo.

[2]) De Franceschi. *Note storiche.*

[3]) A. Marsich. *Effemeridi istriane.* Capodistria 1879.

[4]) A. Marsich. *Effemeridi istriane.* Capodistria 1879.

[5]) Lo stesso. Effemeridi nell'Almanacco *La Concordia* a. 1883. Capodistria.

[6]) Lo stesso. *Effemeridi istriane.* Capodistria 1879.

[7]) Lo stesso. *Effemeridi dei luoghi marittimi dell' Istria.* Capodistria 1881.

renzo stava di presidio contro i pericoli che potevano venire dalla Contea, questo nostro doveva guardare i possedimenti veneti dai patriarchi.

I quali, anche dopo l'acquisto fatto dai veneziani, amavano, per quanto sembra, far credere cosa loro il possedimento perduto. Odorico de Susanni notaio e cancelliere del patriarca di Aquileia Marquardo, dove parla dei privilegi, diritti, feudi, ecc. appartenenti alla chiesa aquileiese [1]), dice: « Et qualiter illi de Grisignana sunt ministeriales Domini Patriarche ». Tutti veramente non saranno stati, bensì alcuni soltanto.

I ministeriali, nel medio evo, formavano una classe intermedia fra la servitù ed i nobili, che aveva dei caratteri di questi e di quella. Mentre, ad esempio, i ministeriali avevano feudi e combattevano da cavalieri, non potevano essere giudici o testimoniare contro un libero. Ministeriali trovansi alle corti dei grandi ecclesiastici e secolari, come del patriarca di Aquileia o dei conti di Gorizia. I quali signori essi ministeriali accompagnano nelle comparse publiche in qualità di scudieri o guardie d'onore; a corte fanno il dapifero, il pincerna o il cameriere. Nelle solennità principali dell'anno, ad accrescere la festa, i signori se li raccolgono intorno, chiedono il loro consiglio anche nelle materie più gravi, accordando loro persino certa ingerenza nella direzione della cosa publica. I ministeriali del patriarca d'Aquileia formavano altro degli stati del parlamento friulano e, insieme coi canonici, avevano parte nella elezione del patriarca. Ministeriale diede origine alle voci mestiere e ministro o ministero, le quali con significazione tanto disparata mostrano la grande varietà nello stato di quelli uomini.

Poichè a canto ai ministeriali accennati che si elevarono ai più alti gradi della nobiltà, ve n'era un'altra categoria, la quale era occupata nei servigi più bassi. Per un pezzetto di terra od una casetta loro infeudata dovevano servire personalmente con cavallo, ovvero di fabbro, legnaiolo, muratore, ortolano o di qualunque altro mestiere. Sul finire del medio evo i ministeriali scompaiono, e il loro ufficio insieme col feudo è concesso ai liberi, serbato soltanto il nome di feudi ministeriali [2]).

Di quale delle due categorie di ministeriali contasse il patriarca in Grisignana non sapremmo dire; giacchè più di quanto ci lasciò scritto il menzionato cancelliere, nell'anno 1376, non si sa.

Del tempo che Grisignana ebbe il Pasenatico — e fu di soli trentacinque anni, dal 1358 al 1394 — nessuna memoria è rimasta nel Castello.

---

[1]) *Thesaurus Ecclesiae aquileiensis.*

[2]) LIRUTI. *Notizie delle cose del Friuli.* — PERTILE. *Storia del diritto ecc.*

Nè d'altra fonte ci pervenne notizia esatta della forza militare di questo Pasenatico. Troviamo sì spesso menzione di un conestabile di cavalleria che era carica militare la quale nell'anno 1386 aveva il comando di venticinque uomini e anche di cinquanta [1]). Così nell' anno 1364 incontriamo egualmente il conestabile e tre stipendiari, ma nulla di più.

Qui veramente noi vorremmo narrare quanto avvenne di notevole sotto il governo di cadauno di codesti capitani, ma di essi non ci venne fatto di poter dare intera nemmeno la serie. Onde avviene che dobbiamo contentarci di poche brevi notizie, recando qualche sentenza da loro pronunciata, accennando in pari tempo a qualche fatto d'armi non bene chiarito. Se qui occorresse dirlo, i detti capitani erano nel tempo stesso podestá del Castello, come più tardi il capitano di Raspo era anche podestà di Pinguente ove risiedeva.

Il primo capitano che fu Pietro Delfino rendeva avvertito da Umago intorno l'anno 1360 il doge Giovanni Delfino che sotto Castelnuovo trovavasi grande numero di armati i quali, se pure inutilmente, avevano tentato anche di impossessarsi di Pietrapelosa. Erano, per quanto ne scrive il De Franceschi, una masnada patriarcale diretta in Istria contro il conte Alberto, il quale avrebbe allora posseduto Pietrapelosa tolta ai patriarchi involti a quel tempo in guerre continue coi conti di Gorizia.

Nell'anno 1364 in Grisignana, « sub logia ante portam », il capitano Ermolao Venier pronunciava sentenza per differenze di pascoli comunali che avevano tra loro le città di Montona e di Parenzo [2]). Il Venier fu chiamato a giudicare in questa contingenza solo per delegazione; avvegnachè, come osserva anche il Kandler, il fatto di Montona e di Parenzo spettasse al capitano di S. Lorenzo. Alla publicazione della sentenza erano presenti in qualità di testimoni per conto del governo un conestabile di cavalleria e tre stipendiari addetti al Pasenatico.

In seguito a questa sentenza e da allora in poi i podestà di Montona e di Parenzo dovevano rivedere (come apparisce dalle commissioni ai detti podestà) ogni anno i detti confini fatti collocare dal Venier e di rimetterli nel sito dal quale venissero per avventura levati [3]).

---

[1]) MANZANO. *Annali del Friuli.*

[2]) KANDLER. *Notizie storiche di Montona.*

[3]) « Quod iuxta consilium ser hermolai Venerio capitanei nostri Grisignane Iniungatur in commissionibus potestatum nostrum Monthone et parentii quod omni anno debeant insimul cum aliquibus bonis hominibus dictarum terrarum confinia terminata per ipsum

Nell'anno 1388 ai nobili Francesco Zane e Marco Venier che dovevano venire in Istria per regolare certe questioni per confini, il doge dopo aver loro fatto menzione di una lettera da lui scritta al capitano del nostro Pasenatico, dice: « Item comittimus vobis factum Georgii Rosso comestabilis nostri Grisignane et sociorum suorum, qui capti fuerunt indebite et iniuste per gentes Domini Duyni, et quod procuretis quod restituantur sue prime libertati, sicut erant antequam capti forent et quod ei et sociis suis restituantur equi et arma et alia sua bona eis accepta sicut de vobis plene confidimus et speramus et sicut nobis promissum fuit per suos ambaxatores [1] ».

Dunque genti del Signore di Duino fecero prigioni ingiustamente il conestabile insieme co' suoi compagni. A questo fatto si collega la notizia seguente da noi trovata nell' archivio comunale di Pirano. È una lettera ducale [2]) di Antonio Venier al podestà di Pirano Nicolò Grimani, nella quale però è indicato soltanto il mese, il giorno e la indizione; ma non sarà difficile trovare anche l'anno a cui si riferisce. Vediamo. Antonio Venier fu doge dall'anno 1382 al 1400, Nicolò Grimani fu podestà di Pirano nell'anno 1386 [3]) e verosimilmente anche per qualche mese del susseguente 1387, la indizione decima cade nel 1387; la ducale è quindi dell'anno 1387.

Dalla quale apprendiamo di certa vittoria riportata dal capitano del Pasenatico Francesco Delfino contro certe « falsas lanceas » e vi si sarebbero distinti de' piranesi i quali vengono perciò encomiati. Che significhi « falsas lanceas » non sapremmo dire, ove non si voglia intendere scorreria di pre-

---

Capitaneum nostrum Grisignane occasione differentie que erant inter comunia ipsarum terrarum revidere et signa seu terminos ipsorum confinium per dictum capitaneum nunc positos, ut de ipsis sit perpetua memoria si moti essent reaptare et renovare, prout sunt ad praesens, ne pro predictis aliquid de cetero inter partes scandalum valeat evenire, et sic consulunt dicti potestates monthone et parentii et sic contentantur etiam dicte comunitates ». — KANDLER. *Notizie di Montona.*

[1]) Ivi.

[2]) « Antonius Venerio Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et Sapienti viro Nicolao Grimano de suo mandato potestati Pirani fideli dilecto sal. et dilectionis affectum. Recepimus hodie literas vestras cum incluso litterarum vobis missarum per nobilem virum Franciscum Delfino capitaneo Pasinatici Grisignane de victoria obtenta contra illas falsas lanceas de quorum significatione vestram diligentiam commendamus, commendantes etiam fideles nostros de Pirano qui viriliter se gesserunt.

Datum in nostro ducali palatio die V septembris, decima Indictione ».

[3]) Vedi l' *Istria* del KANDLER anno VI pag. 114.

doni in cambio di combattimento regolare di governo nemico. Sembrerebbe ad ogni modo che il fatto del conestabile Giorgio Rosso sia accaduto l'anno prima e sia forse quello stesso di cui tratta la ducale in discorso. Le differenze, cioè, per confini esistenti da lungo tempo fra la contea di Pisino e i Comuni veneti di Montona e di Pola, che i capitani dei due Pasenatici non riuscivano ad appianare, avevano dato luogo a conflitti [1]), in uno dei quali, noi crediamo, il capitano del nostro Pasenatico, se pure vincitore, perdette il suo conestabile insieme con altri suoi compagni che dovevano restituirsi dal signore di Duino, Ugone.

I veneziani intanto estendevano sempre più i loro possedimenti nella nostra provincia; e quando nell'anno 1394 ebbero il castello di Raspo, da loro considerato la chiave dell'Istria (clavis totius Histrie), sciolsero i due Pasenatici di S. Lorenzo e di Grisignana creandone uno solo con la sede appunto in Raspo che durò sin che visse la republica [2]). Cessò in pari tempo la forza militare dei due Pasenatici, e fu lasciato soltanto di presidio nei due luoghi una bandiera di pedoni (banderia pedestris) e un conestabile, mentre appunto in quest'anno 1394 accadde presso Grisignana un piccolo fatto d'armi fra veneti e non si sa quali altri nemici, che il De Franceschi suppone essere state genti patriarchine.

Sciolto il Pasenatico, Venezia mandava a governare il nostro Castello un nobile col titolo di podestà, al quale quando giungeva al porto della Bastia i grisignanesi andavano incontro, perchè di là sino al Castello essi erano tenuti di condurre a loro spese lui e le sue robe.

Il podestà non durava in carica trentadue mesi, come si potrebbe ritenere ed era pei Comuni entro terra, ma solamente sedici, perchè i veneti consideravano Grisignana un Comune marittimo. Infatti gli abitanti di quella costiera neppur oggi hanno abbandonato intieramente l'industria peschereccia.

A' tempi del vescovo emoniense Jacopo Filippo Tommasini, il salario del podestà era di otto ducati il mese insieme con molte regalie a cui erano obligati i sudditi e delle quali sarà detto più innanzi.

Le rendite del Comune erano scarse assai. All'infuori del « palù de mezzo », qualche altro terreno che dava ad affitto e la terza parte delle condanne che erano pochissime, perchè i podestà ne facevano meno che per loro si potesse, nulla altro aveva; onde accadeva che i sudditi, nella

---

[1]) De Franceschi op. cit.

[2]) *Cod. dipl. istr.*

occorrenza di spese publiche, venivano tassati con le *colte*, delle quali diremo più tardi.

Il fiume Quieto, che era il confine di mezzodì, dalle memorie che abbiamo raccolte e che non vanno più addietro del cinquecento, era navigabile sino alla Bastia, dove presso la chiesa intitolata alla Vergine trovavasi un palazzo della republica che era abitato.

Il porto della Bastia era luogo di grande comodità ai grisignanesi e alle popolazioni vicine, perchè vendevano le loro derrate o barattavano i grani ed altre cose necessarie alle barche che arrivavano. Quivi pure conducevasi con carri il legname che si cavava dalla foresta di Montona di proprietà dello Stato e che era destinato all'arsenale di Venezia.

Rappresentante del principe, il podestà rendeva giustizia in civile e criminale. Ma era tenuto di rispettare le consuetudini del Castello che stavano raccolte nello statuto, del quale vogliamo qui dare un cenno.

Lo storico Carlo De Franceschi, da noi interrogato, crede — e noi dividiamo la sua opinione — che Grisignana abbia avuto il suo statuto sino da quando uscì dal feudalesimo, e dunque dall'anno 1358 in cui diventò veneta. Il codice in pergamena, che conserva l'archivio comunale, contiene lo statuto dell'anno 1558; poichè, sta scritto nel proemio di esso, altro statuto andò perduto in un incendio « già molti anni ». È italiano, in foglio. Una copia di esso su carta comune, del secolo decimosesto, conserva il signor Carlo Torcello di Grisignana; un frammento trovammo nell'archivio comunale di Trieste, ed altra copia possederebbe l'archivio del Tribunale d'appello in Trieste [1]).

Il bellissimo codice in pergamena ha, in principio, una miniatura che rappresenta la Vergine col Putto nel mezzo, ed ai lati vedonsi i santi Vito e Modesto protettori del Castello. In basso sta lo stemma del Comune che abbiamo già descritto.

Lo statuto è diviso in quattro libri. Il primo tratta « Delli Giudicii » in 14 capitoli, il secondo « De Contratti ed altri atti extraiudiciali » in 88 capitoli, il terzo « De Testamenti et ultime Volontà » con 16 capitoli ed il quarto « De delitti et pene » in 41 capitoli. Insieme cencinquantanove capitoli.

Riassumiamone il contenuto in poche parole.

Dal *primo libro* apprendiamo che i bestemmiatori contro Dio e la Vergine incorrevano nella pena di 25 lire, la quale, se non poteva pagarsi,

---

[1]) C. Combi. *Saggio di bibliografia istriana.*

veniva commutata nella berlina. Lo statuto di Bologna, osserviamo qui di passata, puniva la bestemmia con la pena — pena certo eccessiva — di 100 lire.

Il podestà rendeva ragione il lunedì ed il sabato, che erano detti per ciò giorni giuridici.

Un forestiero [1]) che fosse citato a comparire in giudizio doveva essere avvisato col mezzo del Magistrato dal quale dipendeva.

L'infermo chiamato in giudizio, che non comparisse o non delegasse un procuratore entro un mese, veniva trattato secondo la dimanda dell'attore.

Se taluno chiedesse il pagamento di un debito dall'erede di un morto, se l'importo non oltrepassava le due lire, il creditore doveva giurare dinanzi al giudice che il defunto eragli veramente debitore e che non lo aveva pagato. Se la somma invece superava le due lire, il creditore era obligato di produrre il documento rispettivo. Diversamente l'erede non poteva essere costretto a pagare.

Ai forestieri era fatta ragione sommaria.

Chi domandava il pagamento di un debito già pagato, veniva condannato con una pena pecuniaria.

Pendente una lite sopra cosa stabile, il possessore per conservazione della stessa poteva fare le spese necessarie le quali, a lite finita, venivano pagate dal soccombente.

Se per una cosa ci fosse qualche differenza e a giudicare con cognizione di causa fosse necessaria la presenza del giudice, doveva questi portarsi sopra il luogo.

Chi possedesse beni stabili senza molestie per 15 anni continui, diventava proprietario. Contro la Chiesa però e il Comune non v'era prescrizione di tempo. La quale, per i pupilli, correva appena 15 anni dopo usciti dall'età minore, che finiva a 14 anni. Per i mentecatti 15 anni dopo che avevano riacquistata la ragione e per gli assenti 15 anni dopo ch'erano tornati in provincia.

Se il creditore trascurava per 15 anni di chiedere il pagamento, ancorchè constasse per sentenza o publico strumento, non poteva pretendere più nulla, perchè gli stava contro la prescrizione.

---

[1]) Dicevasi forestiero non solo chi era suddito di altro Stato, ma eziandio tutti quelli di un altro Comune, quantunque soggetti alla medesima sovranità.

Per andare nel proprio fondo, quando non ci fosse altra via, era concesso di passare sul campo altrui. Se però il proprietario del fondo non volesse assegnare al vicino una strada per il suo campo, si incaricavano di farlo i provveditori del Comune.

Dicevansi giorni feriati quelli ne' quali al podestà era vietato di render ragione, ed erano: la Pasqua e due giorni dopo, la Pentecoste e due giorni dopo, Ascensione, Epifania, Circoncisione di G. C., S. Stefano, Natività di G. C., Innocenti, S. Giovanni Evangelista, Natività di S. Giovanni Battista, Corpo di G. C., S. Vito e Modesto, S. Silvestro, tutte le feste di M. V., Ognissanti, Dodici Apostoli e tutte le domeniche ed altre feste comandate. Se avvenisse diversamente, ogni sentenza era di nessun valore. Era eziandio vietato ogni strepito di giudizio otto giorni innanzi la Natività di G. C. e otto giorni dopo. Otto giorni prima della festa de' Santi Pietro e Paolo e gli otto giorni seguenti; otto giorni prima del S. Michele di settembre e otto giorni dopo.

Libro secondo. Durante il reggimento di cadaun podestà, i giustizieri del Comune dovevano rivedere, una volta almeno, tutti i pesi e tutte le misure che si adoperavano ne' luoghi publici, come osterie, molini, ecc. Quelli a' quali fosse trovato adoperare misure non giuste, perdevano le misure e incorrevano anche in una pena pecuniaria.

Gli abitanti del Castello erano esenti da qualsiasi gravezza personale che occorresse al podestà e alla sua « corte ». Il quale, come già abbiamo detto, quando entrava nel reggimento veniva condotto dalla Bastia sino al suo palazzo nel Castello. Quando era finito il tempo del suo governo ed egli partiva, i Grisignanesi dovevano del pari condur lui e le cose sue sino alla Bastia. Ma se avveniva che il cancelliere e il cavaliere del podestà partissero prima della fine del reggimento, gli abitanti del Castello non erano obligati a menare le robe loro se non pagati. E del pari nessun obligo era loro fatto circa le robe di quel cancelliere o cavaliere che veniva a sostituire il partito. Avvegnachè accadde loro spesso di essere gravati più di quanto non occorresse. Alcuni podestà pretendevano far condurre da loro alla Bastia ingenti quantità di vino, mentre per ciò che superava una botte di sedici orne dovevano essere pagati. Se poi avveniva che i podestá partissero dalla parte di terra, gli abitanti erano tenuti di condurre le cose loro soltanto sino al confine di Grisignana.

Il giorno di S. Vito e Modesto in giugno e la domenica dopo la Natività della B. V. in settembre tenevasi fiera nel Castello. La vigilia, la festa e il giorno dopo di cadauna delle dette due festività — insieme sei giorni — i cittadini ed i forestieri erano esenti da ogni debito. In quei

giorni ognuno poteva vendere o comperare ciò che gli piacesse con qualsiasi peso o misura, con ciò che se un forestiero teneva osteria, doveva pagare al conestabile e agli ufficiali della festa 4 soldi per cadauno. Se invece teneva osteria un cittadino, era tenuto di pagare ai detti ufficiali 2 soldi soltanto. Durante la fiera la carne, che dovevasi vendere al prezzo solito, era esente dal dazio.

Quando occorresse denaro per alcuna opera publica, il Consiglio comunale, adunato appositamente, imponeva a maggioranza di voti la « colta » [1]) che doveva pagarsi da tutti. La detta colta veniva riscossa da un « coltaro » il quale riceveva di mercede sei piccoli per ogni lira di denari da lui incassata.

Nelle vendite o nelle compere di cosa immobile, tanto il venditore quanto l' acquirente dovevano giurare che la compera era fatta senza inganno in presenza di testimoni. Doveva anche indicarsi il prezzo ed il termine del pagamento. Se i notai od il cancelliere del podestà nello stipulare lo strumento rispettivo si portavano diversamente, venivano puniti con multe e lo strumento era invalido.

Ogni strumento di permuta, di donazione o di qualsiasi contratto di bene stabile, dopo stipulato, doveva mettersi alle stride affinchè chi vantava alcun diritto su la cosa alienata o donata lo facesse valere entro un mese. Quelli strumenti che non erano stridati, non avevano valore.

Un cittadino od un forestiero che comperasse dal figlio di famiglia di età minore senza il consenso del padre, ovvero da un famiglio senza licenza del suo padrone, doveva restituire tutta la roba acquistata; il denaro speso nella compera applicavasi parte al podestà, parte al Comune e parte all'accusatore. E se avveniva che alcuno prestasse denari a figliuoli di famiglia senza il consenso de' genitori, non poteva pretendere il pagamento dai genitori nè dai figli.

Chi vendeva o impegnava cose appartenenti alla Chiesa od alle Confraternite soggiaceva alla pena di 6 lire. La stessa pena toccava al compratore, il quale doveva restituire la roba avuta e perdeva il denaro sborsato.

Tutte le cose dovevano vendersi a peso e misura di Grisignana. Ciò che soltanto fosse comperato a peso e misura della città di Venezia, doveva

---

[1]) *Colta* o *colletta* viene *a colligendo*. Era una tassa in danaro che si pagava ordinariamente in un dato giorno dell'anno ed anche straordinariamente in determinate occasioni. — PERTILE. *Storia del diritto ecc.*

vendersi parimenti a peso e misura della detta città. Le tele veramente e i grisi [1]) dovevano vendersi a « mazza », misura che per comodità universale vedevasi disegnata alle porte del Castello.

Nell'atto della vendita i grisi ed i pannilani dovevano misurarsi distesi sopra una tavola, e chiunque non facesse così, perdeva il panno ed era anche punito con una multa.

Immobili dati in pegno per debito, prima di mettersi all' incanto, dovevano essere publicamente proclamati (stridati), perchè se alcuno avesse diritti sopra il detto pegno, poteva manifestarli entro 8 giorni al podestà. Se lasciava trascorrere il detto termine, non era udito più ed il pegno poteva mettersi all' incanto.

Il debitore che in pegno del suo debito avesse dato un immobile, questo doveva egli indicare esattamente agli stimatori del Comune insieme co' suoi confini. Indi, secondo il consueto, un ufficiale del podestà metteva il pegno all' incanto per tre domeniche. Se al terzo incanto uno offriva più della metà del prezzo stimato, a lui veniva rilasciato. Ma se al terzo incanto non si presentava alcuna offerta, veniva deliberato al creditore per poco più della metà della stima. Tuttavia al debitore restavano ancora 15 giorni di tempo per ricuperare il pegno.

L' alienazione di mobili fatta dal marito era valida anche se non vi consentisse la moglie. Non così per gl' immobili, dove era necessario il consenso della moglie, altrimenti la vendita era nulla.

Nella ricupera dei beni stabili venduti erano preferiti i parenti del venditore e poi i confinanti.

E se avveniva che due o più parenti volessero ricuperare, se il grado di parentela col venditore era eguale, la cosa venduta era spartita fra loro in parti eguali. Se il grado di parentela era invece differente, veniva preferito il più vicino. Quando poi i parenti del venditore e i parenti della moglie del venditore volevano ricuperare, una parte della cosa venduta toccava ai parenti del venditore e l'altra ai parenti della moglie del venditore, se però il matrimonio era contratto a « fratello e sorella ». Vogliono ricuperare la cosa venduta soltanto i parenti del venditore? Era loro concessa tanto la parte del venditore quanto quella della moglie di lui. Ovvero si concedeva ai parenti della moglie del venditore di ricuperarla, quando non lo chiedessero i parenti del venditore.

---

[1]) Il Du Cange ha *grisius rusticanus, pannus grisengus* e *griseus* che è appunto il nostro « griso » ossia pannilano ordinario, il *grisette* de' francesi.

I quali parenti non potevano vendere la cosa ricuperata per lo spazio di tre anni se non nel caso che con detto stabile fossero obligati a pagare alcun debito.

Se poi la ricupera intendeva farsi dai confinanti, era fra di loro preferito quello, il confine del quale era più vicino alla cosa venduta. Al forestiero però era interdetto, nè per parentela nè per confine, di ricuperare beni stabili nel territorio di Grisignana, se entro un anno non veniva ad abitare nel territorio.

Nelle permute de' beni stabili, se eráno uguali, non potevano ricuperarsi da alcuno. Ma se v' era giunta di prezzo, il parente del permutante poteva ricuperarli. Le donazioni non potevano ricuperarsi e dovevano mettersi alle stride, come facevasi per gli strumenti di vendita.

Se al compratore era mossa lite per lo stabile acquistato, il venditore era obligato di difendere l' acquirente e condurre la lite sino alla fine a sue spese.

Nella vendita di terreni, l' istrumento doveva recare le misure in pertiche, altrimenti lo strumento non aveva valore.

I matrimoni facevansi secondo l'uso istriano che era la comunione dei beni fra i coniugi; e si dicevano matrimoni « a fratello e sorella ». Anche in Sicilia la comunione dei beni era la regola dei matrimoni [1]).

Per un debito che non superasse l' importo di lire 10 non era permesso di torre un pegno in beni stabili, se non nel caso che i mobili non bastassero a sodisfare l' importo dovuto. La pignorazione poteva farsi col consenso del podestà e quando il debitore appariva tale da strumento od altro atto giudiziario.

Le obligazioni fatte dal marito su beni stabili senza il consenso della moglie erano dichiarate nulle. Le obligazioni di stabili fatte per causa di pegno o per qualsiasi altro motivo dovevano scriversi dal notaio o di propria mano e con soscrizione di testimoni, altrimenti erano invalide.

Chiunque tenesse in pegno un oggetto qualsiasi, non poteva impegnarlo altrui per un prezzo maggiore di quello che a lui era stato impegnato; e se lo faceva, veniva multato e obligato a riscuoterlo e consegnarlo al proprietario dopo ricevuto da lui il denaro del primo pegno.

La prima pignorazione doveva farsi dagli ufficiali del podestà « de plano » senza metter pena, nella quale incorrevano coloro i quali ricusavano di dare

---

[1]) PERTILE. *Storia del diritto ecc.*

vendersi parimenti a peso e misura della detta città. Le tele veramente e i grisi [1]) dovevano vendersi a « mazza », misura che per comodità universale vedevasi disegnata alle porte del Castello.

Nell'atto della vendita i grisi ed i pannilani dovevano misurarsi distesi sopra una tavola, e chiunque non facesse così, perdeva il panno ed era anche punito con una multa.

Immobili dati in pegno per debito, prima di mettersi all' incanto, dovevano essere publicamente proclamati (stridati), perchè se alcuno avesse diritti sopra il detto pegno, poteva manifestarli entro 8 giorni al podestà. Se lasciava trascorrere il detto termine, non era udito più ed il pegno poteva mettersi all' incanto.

Il debitore che in pegno del suo debito avesse dato un immobile, questo doveva egli indicare esattamente agli stimatori del Comune insieme co' suoi confini. Indi, secondo il consueto, un ufficiale del podestà metteva il pegno all' incanto per tre domeniche. Se al terzo incanto uno offriva più della metà del prezzo stimato, a lui veniva rilasciato. Ma se al terzo incanto non si presentava alcuna offerta, veniva deliberato al creditore per poco più della metà della stima. Tuttavia al debitore restavano ancora 15 giorni di tempo per ricuperare il pegno.

L' alienazione di mobili fatta dal marito era valida anche se non vi consentisse la moglie. Non così per gl' immobili, dove era necessario il consenso della moglie, altrimenti la vendita era nulla.

Nella ricupera dei beni stabili venduti erano preferiti i parenti del venditore e poi i confinanti.

E se avveniva che due o più parenti volessero ricuperare, se il grado di parentela col venditore era eguale, la cosa venduta era spartita fra loro in parti eguali. Se il grado di parentela era invece differente, veniva preferito il più vicino. Quando poi i parenti del venditore e i parenti della moglie del venditore volevano ricuperare, una parte della cosa venduta toccava ai parenti del venditore e l'altra ai parenti della moglie del venditore, se però il matrimonio era contratto a « fratello e sorella ». Vogliono ricuperare la cosa venduta soltanto i parenti del venditore? Era loro concessa tanto la parte del venditore quanto quella della moglie di lui. Ovvero si concedeva ai parenti della moglie del venditore di ricuperarla, quando non lo chiedessero i parenti del venditore.

---

[1]) Il Du Cange ha *grisius rusticanus, pannus grisengus* e *griseus* che è appunto il nostro « griso » ossia pannilano ordinario, il *grisette* de' francesi.

I quali parenti non potevano vendere la cosa ricuperata per lo spazio di tre anni se non nel caso che con detto stabile fossero obligati a pagare alcun debito.

Se poi la ricupera intendeva farsi dai confinanti, era fra di loro preferito quello, il confine del quale era più vicino alla cosa venduta. Al forestiero però era interdetto, nè per parentela nè per confine, di ricuperare beni stabili nel territorio di Grisignana, se entro un anno non veniva ad abitare nel territorio.

Nelle permute de' beni stabili, se erano uguali, non potevano ricuperarsi da alcuno. Ma se v' era giunta di prezzo, il parente del permutante poteva ricuperarli. Le donazioni non potevano ricuperarsi e dovevano mettersi alle stride, come facevasi per gli strumenti di vendita.

Se al compratore era mossa lite per lo stabile acquistato, il venditore era obligato di difendere l' acquirente e condurre la lite sino alla fine a sue spese.

Nella vendita di terreni, l' istrumento doveva recare le misure in pertiche, altrimenti lo strumento non aveva valore.

I matrimoni facevansi secondo l'uso istriano che era la comunione dei beni fra i coniugi; e si dicevano matrimoni « a fratello e sorella ». Anche in Sicilia la comunione dei beni era la regola dei matrimoni [1]).

Per un debito che non superasse l' importo di lire 10 non era permesso di torre un pegno in beni stabili, se non nel caso che i mobili non bastassero a sodisfare l' importo dovuto. La pignorazione poteva farsi col consenso del podestà e quando il debitore appariva tale da strumento od altro atto giudiziario.

Le obligazioni fatte dal marito su beni stabili senza il consenso della moglie erano dichiarate nulle. Le obligazioni di stabili fatte per causa di pegno o per qualsiasi altro motivo dovevano scriversi dal notaio o di propria mano e con soscrizione di testimoni, altrimenti erano invalide.

Chiunque tenesse in pegno un oggetto qualsiasi, non poteva impegnarlo altrui per un prezzo maggiore di quello che a lui era stato impegnato; e se lo faceva, veniva multato e obligato a riscuoterlo e consegnarlo al proprietario dopo ricevuto da lui il denaro del primo pegno.

La prima pignorazione doveva farsi dagli ufficiali del podestà « de plano » senza metter pena, nella quale incorrevano coloro i quali ricusavano di dare

---

[1]) PERTILE. *Storia del diritto ecc.*

il pegno de plano. Vietato di torre il pegno dalle donne in assenza dei loro mariti; e vietata altresì la pignorazione dei letti e delle coperte loro.

Nelle differenze per locazioni di case ed altri stabili, quando il proprietario giurava dinanzi al podestà di avere affittato la sua casa per un dato tempo e prezzo, non si doveva accettare il giuramento dell' affittuale che volesse asserire il contrario. Se accadeva invece che il proprietario non volesse giurare, dovevasi stare al giuramento decisivo dell'affittuale.

Il quale, quando non pagava il prezzo della pigione per intero e nel tempo fissato, veniva pignorato ne' beni mobili che si trovavano nella casa. Se i mobili non erano bastanti, all'affittuale poteva prendersi un pegno in beni stabili; e non avendone, veniva condotto in prigione. L' esecuzione doveva farsi sempre con licenza del podestà.

Nelle locazioni era anche stabilito che il proprietario non potesse licenziare l'affittuale prima che si compisse il tempo fra loro convenuto, anzi un mese prima doveva dargli l'avviso; se non lo faceva, non poteva licenziarlo per un altro anno. Se però il proprietario intendeva abitare la casa, poteva licenziare chi l'occupava anche prima del tempo convenuto, previo un avviso di 15 giorni. Medesimamente l' affittuale non poteva lasciare la casa prima del tempo stabilito; e quando lo volesse fare, lui pure era tenuto di darne avviso al padrone un mese prima.

Chi teneva a fitto le altrui vigne per avere dal proprietario la metà del prodotto, doveva entro il mese di febbraio potare le viti e zappare le vigne due volte l'anno. La prima nel mese di marzo sino a mezzo aprile, la seconda entro il 24 di giugno. Se l'affittuale non eseguiva le due zappature nel modo indicato, sottostava a pena pecuniaria, e doveva risarcire il padrone dei danni che avesse fatti nella detta vigna. Quando veramente per causa di malattia o di siccità l'affittuale non eseguiva i lavori accennati, non incorreva in pena alcuna nè perdeva per questo la sua parte di prodotto. Se l'affittuale mancava al suo dovere, il proprietario poteva espellerlo dal fondo anche prima del termine fissato nella locazione. Lo stesso devesi intendere degli affittuali delle olive, le quali non dovevano raccogliersi senza il consenso del proprietario.

Il locatore di servizi, come il lavorare sui campi o il fabbricare una casa, una volta incontrata l' obligazione era costretto di eseguirla, e andava incontro eziandio a una pena se non la compiva al tempo stabilito.

A prevenire le differenze che avrebbero potuto insorgere fra i cittadini ed alcuni ufficiali del podestà, era stabilita una tariffa secondo la quale era retribuita l'opera del cancelliere e quella del cavaliere che era un esecutore di ordini e oggi si chiamerebbe cursore o fante.

Il notaio che abitava nel Castello o nel distretto poteva esercitare liberamente il suo ufficio. Gli strumenti stipulati da lui dovevano essere firmati dal podestà e registrati in un protocollo il quale, quando il notaio morisse era posto nella cassa ove si conservavano le scritture del Comune. E se il notaio partiva da Grisignana e non voleva più fare ritorno, doveva lasciare il detto protocollo che passava nell'archivio comunale.

Al cavaliere del podestà era vietato di accusare alcuno, se non vedeva co' propri occhi il delitto e il delinquente e se non poteva offrire due testimoni che confermassero il delitto e la presenza del cavaliere. Altrimenti l'accusa era nulla e il cavaliere era tenuto alla refezione dei danni che l'accusato avesse per ciò patito.

Ne' casi di querela o di denuncia contro alcuno, eccettuate le accuse dei « danni dati », erano necessari due testimoni; altrimenti l'accusa era invalida, l'accusatore doveva riparare ai danni dell'accusato e incorreva in una pena pecuniaria.

Se una sentenza pronunciata dal podestà, per la quale fosse condannato un cittadino falsamente accusato dal cavaliere, veniva annullata in appello, il cavaliere doveva pagare tutte le spese e tutti i danni sofferti dal cittadino, il quale non soggiaceva a nessuna spesa. E ciò giusta la deliberazione del Consiglio de' Dieci del 31 agosto 1554.

Nelle denuncie contro alcuno, dove non incorresse pena di sangue, il cancelliere prima di esaminare i testimoni, doveva citare il querelato a difesa. Se egli negava, allora venivano uditi i testimoni, che non dovevano essere più di due. Ne' casi di sangue però era consentito al cancelliere di udire più di due testimoni.

Il podestà non poteva costringere un cittadino a condurre alcuno in prigione se non quando si trattasse di assassini, di ladri o di ribelli.

Una sentenza del dì 3 novembre 1494 di G. R. Venier, G. Gritti e G. Marcello, sindici del Governo veneto in Istria, portava le seguenti disposizioni: I. Per i guardiani del Castello che non fossero trovati al loro posto, la puntatura non doveva superare i cinque soldi. II. Vietato al podestà di ingerirsi nella elezione del cappellano del Castello, che era attribuzione del Comune. III. Vietato parimenti al podestà di ingerirsi nella scelta del zupano. IV. Vietato anche al podestà di farsi condurre dai cittadini, quando usciva di carica, altro che le sue robe. V. Il podestà non poteva proibire ai cittadini di andare alla caccia di selvaggina e VI. non poteva obligare i cittadini di servirlo di cavalli se non quando occorresse in servizio dello Stato.

Per antica consuetudine i grisignanesi potevano pescare nel fiume

« de Layme » sino al ponte della Bastia. Dal ponte in giù era loro concesso di pescare soltanto « stando in terra con togna, restello, fossina et ostregar. »

I giustizieri del Comune dovevano ogni sei mesi visitare le misure dei « molinari de Layme », le quali dovevano essere bollate, e agli abitanti era lasciata libertà di macinare il grano dove loro piacesse.

Dinanzi l'altare del Santissimo Sacramento era sempre acceso un lume per cura della scola di Santa Maria, la quale era governata dal gastaldo e dai fratelli della scola grande, detta la Fattoria.

Le vigne che possedeva questa scola erano governate dagli abitanti senza alcun pagamento. Ma poichè il lavoro veniva fatto con poca cura, fu poi stabilito che cadauno, in cambio dell'opera sua, desse alla detta scola ogni anno otto soldi e le vedove quattro.

Era prescritto che le controversie per mobili ed immobili tra figli e genitori, tra fratelli e sorelle ed altri parenti stretti venissero definite per compromesso da arbitri.

Nel Consiglio comunale erano ammessi soltanto i figliuoli dei consiglieri e i loro legittimi discendenti, quando avessero raggiunto il 23° anno di età. Il detto Consiglio aveva però facoltà di ammettere, se ne veniva un utile al Comune, anche un forestiero quando però questi fosse domiciliato nel Castello o nel territorio per venti anni continui.

Il Consiglio del Comune nominava gli ufficiali che erano due provveditori, il fonticaro, due giustizieri, due stimatori e due sacrestani. I provveditori stavano in carica sei mesi ed avevano le stesse attribuzioni che troviamo nei giudici presso gli altri Comuni. Il fonticaro governava il fondaco de' grani e lui pure stava in carica sei mesi, e cioè dal primo giorno di marzo sino agli otto di settembre. Gli altri ufficiali erano nominati per un anno.

I giustizieri invigilavano sui pesi e sulle misure che adoperavansi nelle osterie, nelle beccherie, ne' molini e dai venditori di pane. Essi dovevano misurare senza alcun compenso il frumento del fondaco, erano parimenti tenuti di misurare il vino e l'olio che si vendeva da' cittadini, i quali per ciò dovevano pagarli: un soldo per ogni orna di vino o per ogni mirro di olio.

Quando per beneficio del paese occorresse un fabbro, il Comune ne chiamava uno e lo pagava.

Il fonticaro quando era eletto doveva dare una cauzione sufficiente, e al termine del suo ufficio era tenuto di presentare i conti in tutta regola; altrimenti i provveditori erano obligati di ricorrere al podestà e capitano di Capodistria.

E una cauzione conveniente dovevano dare anche i gastaldi di qualsiasi confraternita.

Le regalie dovute al podestà erano le seguenti: il giorno di S. Vito chiunque avesse animali minuti, doveva portargli per ogni « mandra una pezza di formazo fresco ». I vicini e gli abitanti che avessero vigne nel territorio gli pagavano la decima dell' uva e tre quarti d'orna di vino chiunque avesse vigne nel distretto. I forestieri peraltro e le vedove mezza orna soltanto. Ogni vicino al tempo della vendemmia un cerchio nuovo di botte. Quelli che ammazzavano porci — fossero quanti si volesse — dopo S. Martino, « una spala pagar debbino al detto Rettor ». Chi ne ammazzava prima — e poteva fare come più gli piacesse — non era obligato a quella regalia. I morlacchi [1]) però del territorio che erano soggetti al zupano del Carso, dovevano tutti pagare la detta regalia, sia che ammazzassero i loro porci prima o dopo S. Martino. E finalmente quelli che avevano un cavallo, dovevano condurgli a Natale una soma di legna.

Il conduttore del dazio delle rendite comunali era obligato di riscuotere la decima degli agnelli e capretti che gli spettavano ogni anno per conto del dazio entro il giorno di S. Giorgio nel mese di aprile [2]).

Ai forestieri era vietato di fermarsi sul territorio più di tre giorni per pascere i propri animali senza il consenso del podestà.

---

[1]) È questa la prima notizia che abbiamo di slavi che si trovavano nel territorio di Grisignana e propriamente di morlacchi che oggi invano si cercherebbe, perchè non ci sono più. Ma al tempo cui si riferisce lo statuto, e cioè nella metà del secolo XVI, debbono essere stati molti, se per evitare probabilmente disordini fra di loro, come accadde già per gli slavi del territorio di Albona, il Comune dovette creare per loro il zupano cui dovevano obbedire. Infatti dopo la peste dell'anno 1527, racconta il De Franceschi, furono trasportati dal Governo veneto i morlacchi della Dalmazia a ripopolare le campagne rimaste senza abitanti. Lasciando stare il gravissimo danno recato alla nostra civiltà dalla Signoria veneta col chiamare genti d'altra nazione e di costumi selvaggi, è un fatto che intorno al 1550 famiglie morlacche trovavansi nel territorio di Parenzo, Montona, Cittanova e Buie. Quindi il nostro statuto ci avverte che morlacchi erano anche nel territorio di Grisignana. Oggi chi chiedesse ad un grisignanese dove siano codesti morlacchi dello statuto, avrebbe la risposta che i morlacchi sono di là dall'acqua (a mezzodì del Quieto).

[2]) Riteniamo utile di recare qui alquanti capitoli (Vedi l'*Istria* del Kandler anno V N. 17) i quali ci informano esattamente di codesto dazio delle entrate del nostro Castello.

CAPITOLI

Del dazio rendite di Grisignana della camera di Capodistria, formati per esecuzione dei decreti dell' eccellentissimo Senato, dal magistrato eccellentissimo de deputati ed ag-

Nel bosco del Comune posto « sotto la pallada della Bastia » era concesso tanto ai grisignanesi quanto ai vicini di Villanova di tagliare soltanto « cerchi, forcami et altri legni necessari per uso loro et per aconciar li carri et altre simili cose per casa sua bisognevole ».

Vietato invece ai forestieri di pascere i propri animali nel « palù de mezo » che era proprietà del Comune.

Quando occorresse caricar legnami nel porto della Bastia per conto dello Stato, i sudditi erano tenuti a prestare l'aiuto necessario, ma i padroni delle barche dovevano fare le « spese di bocca ai lavoratori ».

Se il Governo ordinava di rifare il ponte della Bastia, il Comune doveva condurre con ogni sollecitudine la metà del legname occorrente e di contribuire anche la metà dei manovali. I sudditi erano esenti da gabella quando passavano oltre il ponte; mentre il forestiero, se era a cavallo,

---

gionti sopra la provision del dinaro: approvati dall'eccellentissimo Senato con decreto 6 ottobre 1759.

I. Sia tenuto detto conduttore ogni quattro mesi esborsar anticipatamente all'illustrissimo rettor e curiali, pro tempore li suoi soliti salari, che sono:

All'illustrissimo rettor per mesi 16 lire .	740	sol. 13	B. V.
Al detto per l'arma	12	8	per una volta tanto
Al detto per la fiera di S. Vito	37	4	
Al cancelliere di detto luogo per mesi 16	119	4	
Al cavaliere	100	—	
Per la caneva	62	—	
Per il pasnadego	100	—	Ma in caso solo che il medesimo si faccia, e ciò con fede sottoscritta e giurata del N. V. capitanio di Capodistria.

II. Detto conduttore oltre l'affitto sia tenuto pagare al zupano di quel luoco il salario, ed utilità solite e consuete, come nel suo capitolo num. 60, essendo nel rimanente tenuto il detto zupano far il suo officio legalmente coll'esercitarsi in tutti li carichi che gli saranno comessi, e ch'è obligato in virtù della parte presa nell'eccellentissimo Senato 31 marzo 1562.

III. Dovrà esso conduttore portar di mesi sei in mesi sei in questa magnifica fiscal Camera, il rimanente del dinaro che li sopravanzarà dalli pagamenti sopradetti, insieme colli riceveri legali dell'esborso del dinaro fatto a cadauno delli sopranominati.

IV. Potrà il conduttore trasportar le sue biade di ogni sorte sì per terra che per mare, intendendosi però dentro il dominio della serenissima Signoria, altrimenti s'intenderà di contrabando.

Entrate di detto dazio.

Il dazio della beccaria
Il dazio dell'ostaria
La colta grande

doveva pagare al dazio delle entrate comunali un soldo, se a piedi, sei piccoli.

Quando uno vendeva al forestiero un animale da « vita », doveva far publicare nel Castello la vendita fatta ed il prezzo della vendita. Così se uno intendeva ricuperare l'animale, poteva farlo sborsando il denaro entro tre giorni; passato il termine predetto, il compratore poteva liberamente condurre fuori del territorio l'animale acquistato.

Animali venduti per essere condotti fuori del territorio, potevano ricuperarsi dal beccaio del Comune se lo faceva entro tre giorni dal giorno che ne aveva avuto notizia. I quali animali ricuperati il beccaio doveva ammazzare, non mai vendere ad altri. E quando alcuno vendeva o comperava animali da vita per condurre fuori del territorio, il venditore e l'acquirente dovevano giurare alla presenza del podestà se la compera era « da vita o da beccaria ». Altrimenti venivano multati.

Le decime d'agnelli
Li fogolari
Il dazio dell'orna
L'ostaria della Bastia
Le decime di tutte le biave
Terradeghi
Il passo del ponte della Bastia
Il passo delle barche che vanno al
molin dell'Aime
Il fiume del Quieto
Il livello detto peschiere di Torre
Il livello del bosco paga l'eredità del
qu. monsignor de Luca
Il livello che paga l'eredità del qu.
Zan Menegazzo
Giusta la limitazione della comunità
di Grisignana

Dat. dal magistrato dei deputati ed aggionti sopra la provision del dinaro li 27 settembre 1759.

FLAMINIO CORNER, *deputato*
GIULIO CONTARINI, *aggionto*
ALVISE MOCENIGO, *quarto cav. proc. deputato*
PIETRO BARBARIGO, *deputato*
BERNARDO NANI, *aggionto*
NICOLÒ BARBARIGO, *Savio cassier uscito*
GIOV. BATTISTA SANFERMO, *segr.*

Prima di vendere la carne, il beccaio doveva darne notizia agli stimatori del Comune. La carne buona di bue si doveva vendere a due soldi la lira, se non buona, vendevasi al prezzo che facevano gli stimatori; la carne buona di vacca a un soldo e mezzo la lira, se era mediocre, secondo la stima. Le carni di vitello, agnello e capretto a due soldi la lira. Dal giorno di Pasqua sino a S. Giorgio d'aprile « li agnelli et capretti non si vendono a lira, ma ad occhio et discretione del beccaro ». Buoni castrati a due soldi la lira, montoni e pecore un soldo e mezzo, porci due soldi e carne porcina salata due soldi e mezzo.

Se alcuno « delli sui propri animali vorrà far carne da beccaria », era padrone; ma per ogni 100 lire di carne era obligato di pagare 8 soldi al dazio della beccheria. Il « datiaro delle entrade » doveva affittare il suo dazio della beccheria; ed era obligo suo o del conduttore della beccheria di provvedere il Castello di carne da Pasqua sino a Carnevale. Se egli mancava al suo dovere, chiunque poteva, col permesso del podestà, far carne senza pagare alcun dazio. Erano poi esenti dal dazio quelli che facevano carne i tre ultimi giorni di Carnevale.

Legna da fuoco o da costruzione era vietato di portare fuori del territorio, eccetto quelle da fuoco che si menavano a Venezia. Nelle finide del territorio era permesso di far legna per uso proprio, non per farne commercio, a coloro che non avevano boschi propri.

Il debitore obligato a più creditori; doveva prima pagare i debiti che risultavano da sentenze; poi quelli che derivavano da strumenti publici o da scritti di mano propria.

A strumento scritto fuori del territorio, da notaio non conosciuto, non si prestava fede, se non era firmato dal magistrato del luogo ove era stato scritto e ne portasse il sigillo.

Le scritture del Comune si conservavano in un armadio che stava nella sagrestia della chiesa maggiore. Nel detto armadio era pure depositato lo statuto municipale, che non si toglieva se non quando occorresse vedere qualche capitolo.

Quando occorresse mandare alcuno in altro paese per negozi o faccende del Comune, il Consiglio eleggeva un ambasciatore o agente. Il quale se, mentre si trovava in ufficio, era fatto prigione, veniva liberato a spese del Comune; se riportava una ferita, il Comune doveva egualmente sostenere le spese di medicine od altro che facesse bisogno. Se poi moriva, i figli suoi erano « liberi, immuni et esenti da ogni angaria personal per anni diese ».

Secondo il costume della Provincia, il forestiero che era domiciliato

nel territorio per cinque anni continui, diventava vicino ed acquistava tutti i diritti e i doveri degli altri vicini. Divenuto vicino, doveva però pagare entro un anno al publico fondaco la regalia di un ducato.

Il giorno di S. Vito in giugno venivano eletti i saltari o guardiani, ai quali era affidata la custodia delle possessioni e delle vigne. Cominciavano il loro servizio fuori del Castello ed entro le saltarie il giorno di S. Giacomo, ciascuno al posto che venivagli assegnato. Dal giorno di S. Michele in poi, per otto giorni, essi erano obligati di guardare le possessioni di giorno e di notte. Se veniva recato qualche danno alla vigna altrui, prima di accusare l' autore del danno, dovevano ottenere il permesso dal proprietario del fondo. I saltari abbacchiavano le noci del podestà, al quale davano in regalia, ogni due di loro, un mazzo di sorbe fresche, ed egli era tenuto di imbandire per loro un buon desinare ovvero pagare otto soldi per ogni mazzo. Tenevano monde le publiche fontane e acconciavano le strade al tempo della vendemmia.

Il famiglio o la massaia, che abbandonasse la casa del padrone prima del tempo convenuto, perdeva ogni diritto alla mercede pattuita.

Le cose acquistate dall' industria del figlio di famiglia, non ancora mancipato e vivente alle spese del padre, diventavano proprietà del padre. Non vivente alle spese del padre, appartenevano al figlio.

Era vietato di introdurre vino, quando il Castello ne aveva. Sino a Natale, il vino nell' osteria doveva vendersi a non più di sette soldi la misura in uso, da Natale in poi a non più di nove soldi.

Il figlio che non aiutasse suo padre malato e impotente a procacciarsi il vivere, era punito dal podestà ad arbitrio.

I beni incolti comunali avuti dal podestà « per concessione » affine di coltivarli e goderne i frutti, era vietato di vendere.

I terreni ed i prati, situati presso le acque o paludi, dovevano essere chiusi da uno steccato, e ciò per ripararli dai danni che avrebbero potuto recare gli animali.

Nella occasione di una epidemia, il Consiglio comunale eleggeva uno scrivano, il quale rilasciava la « fede di sanità » alla gente che usciva dal Castello o dal territorio.

Il cittadino e il vicino che possedesse beni stabili, doveva pagare ogni anno al dazio delle entrate la sua parte della « colta grande » e il primo giorno dell' anno otto soldi per « fogolaro ».

Chiunque voleva portare fuori del territorio pelli di qualsiasi animale « et foglia da calegaro », doveva prima darne notizia ai calzolai del Castello. I quali, entro due giorni, potevano ricuperare le dette pelli e foglie,

pagandole al prezzo che erano state acquistate. Non lo facendo, il compratore o il padrone di esse poteva, col permesso del podestà, portarle dove più gli piacesse.

Niuno poteva vendere la roba altrui, in pena di dover restituire la roba alienata e di pagare anche una multa.

L'accusa portata contro una brigata di amici raccolti in un luogo a mangiare e bere allegramente insieme, era come se non fosse stata fatta.

Per le contraffazioni sino all'importo di cinque lire si procedeva in via sommaria, senza processo, alla esecuzione della pena e alla pignorazione, come nelle accuse di danni.

La donna, fanciulla o maritata che fosse, se era chiamata in giudizio a testimoniare, doveva essere accompagnata dal marito o da qualche suo congiunto. Se non aveva marito nè congiunti, andava in compagnia di un provveditore del Comune. La deposizione di lei, se era di qualche importanza, doveva sotto giuramento tenersi secreta da chi l'aveva accompagnata.

La elezione del pievano del Castello facevasi sempre dal Consiglio comunale.

Ai morlacchi del territorio era vietato di condurre le loro biade nel Castello, e ciò per la strettezza delle case insufficienti a contenerle.

Libro terzo. Il testamento doveva essere scritto da un notaio o dal cancelliere del podestà alla presenza di cinque testimoni. Se il notaio non lo scriveva in volgare, era multato e il testamento non aveva valore. Nei codicilli bastavano due testimoni.

I testamenti scritti di mano propria dovevano essere firmati da cinque testimoni. Il testatore era tenuto, entro un mese, di portare il suo testamento suggellato all'ufficio comunale dove, in una cassa apposita, conservavasi sino alla morte di lui. Se non faceva così, aveva scritto un testamento di nessun valore.

Se non ci fosse il notaio o il cancelliere, era concesso a chiunque di scrivere un testamento alla presenza di almeno tre testimoni; ma dovevasi portare subito all'ufficio comunale. In casi di epidemia, il testamento poteva farsi anche a bocca, presenti due testimoni almeno; avvertendo però che, secondo l'uso di Venezia, due donne facevano un testimonio solo.

Non poteva testare il pazzo, l'uomo che non avesse compiuto il 14° anno di età e la donna il 13°.

Di più testamenti era valido soltanto l'ultimo.

Dopo la morte del testatore, i commissari eletti dovevano entro un anno mandare ad effetto tutte le disposizioni contenute nel testamento.

Il padre che lasciasse nel testamento al figliuolo alcuna cosa col nome di legato « innanzi la institutione della heredità, non dicendo con contento et beneditione, quando non haverà instituito herede il predetto figliuolo », quel legato intendevasi semplice legato e quel figliuolo aveva parte nella eredità come gli altri eredi.

Il notaio doveva partecipare ai beneficati, entro 15 giorni dopo la morte del testatore, i legati che fossero contenuti nel testamento da lui scritto.

I figli postumi ereditavano tutto ciò che possedeva il padre loro. Se morivano prima dell' anno 14°, i beni del testatore andavano a favore di coloro che erano indicati nel testamento.

Nei beni dei genitori morti ab intestato succedevano prima i figliuoli, poi i nipoti.

Nei beni invece di chi morisse intestato, non lasciando figli nè nipoti, succedeva il padre o la madre.

I beni di chi moriva senza testamento e senza lasciare alcun parente andavano, divisi in tre parti uguali, a favore della chiesa, del podestà e del Comune. Se il defunto era forestiero, i suoi beni venivano custoditi per un anno da due persone scelte dal Consiglio; trascorso l' anno e non si presentando alcuno, quei beni andavano divisi in tre parti, come sopra.

Chi morendo lasciasse figli in età minore senza aver loro istituito un tutore, era loro tutrice la madre sino a che i figli avessero raggiunto il 14° anno. Se non avevano madre, il giudice nominava loro tutore un parente ovvero un estraneo, il quale però doveva promettere con giuramento di amministrare rettamente i beni dei detti pupilli. L' ufficio del tutore cessava quando il pupillo era uscito dall' età minore.

I beni del pazzo erano pure amministrati da un tutore.

Non poteva essere commissario o tutore chi non avesse almeno 24 anni.

Chi accettava un' eredità col beneficio dell' inventario, non era tenuto di soddisfare ai debiti del defunto, se non in quanto si estendeva la sostanza del testatore. Doveva invece pagarli tutti, se ereditava senza il beneficio dell' inventario.

Libro quarto. Non si doveva salire nè scendere le mura del Castello.

Era anche vietato di stendervi sopra i « grisi ».

Dopo tre ore di notte chi camminasse per le vie del Castello, doveva portare con sè un lume acceso e non avere armi. Se alcuno però andava nel suo campo con arme o senza, con lume o senza, e se ne tornava,

poteva farlo senza incorrere in pena di sorte. Se si dovesse accompagnare donna od altri a casa sua, era concesso di portare armi, ma dovevasi avere anche il lume.

E armi era vietato di portare in qualsiasi tempo, eccetto nelle feste publiche e durante le fiere franche.

Vietato di portar via i frutti dai campi altrui.

Il cavallo trovato a danneggiare le possessioni, era legato e condotto in berlina; per i danni recati dagli altri animali, il padrone doveva pagare il danno e soggiaceva anche a pena pecuniaria.

Il saltaro che fosse trovato far vino dell' uva altrui o portar via le frutta dai campi, incorreva in una pena pecuniaria e doveva stare in berlina un giorno.

Erano del pari puniti coloro, i quali senza il consenso del padrone, segavano l' erba nel fondo altrui.

Le ingiurie recate ad altri senza arme nella sua casa o nel suo podere, erano punite con la pena di 25 lire; se erano fatte con arme, la pena era doppia.

Il pascere i propri animali era concesso a chiunque in tutto il territorio e per tutto l' anno. Ma dal giorno di S. Giacomo in luglio sino ad otto giorni dopo il S. Michele di settembre il pascolo entro le finide era vietato.

Le accuse per danni recati alle possessioni entro i confini delle saltarie, potevano farsi soltanto dai saltari o dal danneggiato.

I « danni dati » ai campi da uomini o da animali dovevano denunciarsi entro tre giorni.

Ma se il saltaro accusava alcuno falsamente, era punito con la pena del taglione; soffriva, cioè, lui quella pena che sarebbe toccata all' accusato, se la denuncia fosse stata vera.

La prescrizione per il pagamento dei danni recati in campi « de biave, vigne et frutti » era di un anno.

Chi comperava lite da un forestiero contro un cittadino era punito.

Ed era punito eziandio chi toglieva ad alcuno gli attrezzi rurali.

Non si poteva far mercato di biade prima del giorno di S. Pietro e Paolo in giugno, di vino prima del giorno di S. Maria in settembre e di olio prima d' Ognissanti.

Chi rubava fieno o paglia di giorno pagava tre lire. Se rubava di notte, la pena era doppia.

Il distorre un famiglio od una massaia da' suoi doveri verso il padrone innanzi il tempo convenuto era vietato. Chi lo faceva era punito, e il

famiglio che si recasse a servire un altro padrone, era cacciato in prigione per un mese.

« Formento over altre biave » era vietato di condur fuori del territorio senza il permesso del podestà.

Chi con arme offendeva alcuno, pagava tre lire; uno schiaffo si scontava con la pena di lire 2.10, un pugno con una lira.

La donna che ingiuriasse un' altra, pagava 5 lire; e un giorno di festa « dopo la messa grande et davanti la chiesia in presenza del populo » doveva « retrattar le parole mal ditte et mentirsi per la gola ».

Ma se l' uomo offendeva l' onore di un altro, senza poter dimostrare la verità di quanto aveva detto, pagava 10 lire e doveva disdirsi publicamente come la donna.

Le cose rubate non potevano comperarsi che publicamente in piazza.

Ogni sabato chiunque avesse casa nel Castello, doveva spazzare tutte le immondezze che si trovassero sulla via publica dinanzi la sua abitazione.

Chi batteva il frumento od altre biade sulla piazza di S. Cosmo e Damiano dinanzi le porte del Castello, era tenuto di spazzar via entro tre giorni tutta la paglia che restava. La quale però non dovevasi gettare nel fosso sotto il ponte « tanto quanto dura il fossale predetto per longo et per largo de tutto el barbacan ».

Segate le biade nel campo, era vietato per tre giorni di pascere animali sulla stoppia senza il consenso del proprietario.

Per togliere il pericolo d' incendio, il fieno doveva tenersi lontano dalle case abitate.

Chi rapiva la moglie altrui, perdeva la mano destra e un occhio « o veramente star debba in galia de condannati del Ser^mo^. Dominio al remo in catena anni cinque, et ciò sia arbitrio del giudice ». La donna perdeva la sua dote che spettava al marito.

Severamente era punito lo stupro.

Il ladro, sino a cinquanta lire, era « frustato al costume delli ladri per tutto el Castello de Grisignana con restitutione del furto. » Per un importo da lire cinquanta sino a venticinque ducati era « frustato et bollato a correttione et terrore degli altri ».

Il falso testimonio era pronunciato infame, e doveva « vogar il remo in galea de condennati dell' Illmo. Dominio in catena anni X con taglia ad arbitrio del giudice ».

Il notaio che scrivesse strumento falso era privato per sempre del suo ufficio, perdeva la mano destra ed era proclamato infame. Quelli poi

che presentavano in Giudizio scritture false, incorrevano nella pena di cento lire « con perpetua nota de infamia ».

L' usura era punita con la pena di cento lire.

Al podestà era inibito di decretare aumento o diminuzione alle pene sancite nello statuto.

E se avvenisse un caso, sia in materia civile o penale, al quale lo statuto non provvedeva, dovevasi ricorrere allo statuto di Capodistria.

Era in fine lasciata facoltà al Consiglio comunale di aggiungere nuove disposizioni, quando ci fosse bisogno.

III.

Coi Comuni e paeselli confinanti, Grisignana visse, per quanto si sappia, in buone relazioni, meno soltanto qualche differenze per confini, differenze che oramai trovavansi presso tutti i Comuni. Grisignana ebbe questioni per confini col Castello di Piemonte e più lunghe e ripetute con la città di Buie.

Delle differenze con Piemonte trovammo da prima notizie nell'anno 1474, in cui il capitano di Raspo, Fantino Marcello era stato incaricato dalla Signoria veneta di comporre la vertenza. Su ciò la ducale di Nicolò Marcello del 31 agosto, la quale fra altro dice: « Si vero de concordia pro compositione cognosceritis ea confinia figi et poni non possint, volumus ut de loca solita et consueta lapides figatis et deponatis itaquod discerni et cognosci possint; et quia Comunitas Grisignane pauperrima est, volumus ut cum minori expensa que fieri potest dummodo vadatis sed cum dignitate regiminis nostri ».

Nell' anno 1518 il nobile Federigo Morosini, eletto giudice arbitro nelle loro differenze dai piemontesi e grisignanesi, pronunciò sentenza in Buie. Ma poichè i primi non vollero dar effetto alla sentenza, Grisignana ricorse a Venezia, la quale nell' anno 1520 diede facoltà al podestà di

Pirano Bartolomeo Morosini di portarsi sopra luogo e di definire l' affare [1]). Il Morosini, dopo averne avvertito tanto i piemontesi quanto i grisignanesi, vi si recò di fatto e nel maggio dell' anno 1521 fece collocare i confini che dividevano il territorio di Grisignana da quello di Piemonte. Ecco la sentenza:

« Visa sententia arbitraria lata per prefatum Fridericum Maurocenum judicem arbitrum de comuni concordia dictorum Comunium et hominum Grisignane et Pedemontis electum pro eorum confinibus anno 1518; viso compromisso.... facto; visa sententia Hieronimi de Mulla; visa contumacia ipsorum de Pedemonte legitime citati: Christi nomine invocato, sententiando et declarando conferimus et componemus terminos devidentes territorium Grisignane de territorio Pedemontis in hunc modum:

« V. L. incipiendo a cemeterio Ecclesie Sancti Georgii eundo versus Austris per montem dictum Metu recto tramite versus Royalem (?) quod et nemus.... de quibus in sententia arbitraria positus fuit terminus signatus duabus crucibus. Una quarum respicit versus cemeterium et Ecclesiam predictam, et altera versus Royalem et in dicto nemore.... positus fuit alius terminus prope tres grimos sive macerias et congeries lapidum signatus duabus crucibus respicientibus. Recto tramite versus primum terminum et prope Bata et de dicto termino usque ad pontem Bata sunt quatuor termini

---

[1]) « L. L. Dei g. dux Ven. nobili et sapienti viro Bartolomeo Mauroceno de suo mandato Potestati Pirani fideli dilecto salutem etc. Per quanto ne fu fatto intender dal Comun et huomini de Grisignana che ne hanno presentato una suplicatione, fu per il nob. huomo Federico Morosini facta una sententia arbitraria tra loro da una parte e fra il Comun et huomini de Piamonte dall'altra, per certe differentie de Confini e della qual sententia par che li dicti de Piamonte non vogliano dar la debita executione, cum gran danno et preiuditio de quelli de Grisignana, li quali ne hanno supplicato che vogliamo proveder et per el quieto viver darli uno iudice che vadi sopra loco a terminar quanto li parerà. Noi veramente essendo ben consci della integrità et prudentia vostra, abbiamo deliberato darvi autorità de andar sopra loco, e ben veduto el tutto, poner li confini in executione della Sententia supradicta et far quanto se convien alla iustitia et equità acciò un zorno non sequi qualche inconveniente. Et se per caso l' altra parte non se contentasse della vostra deliberatione, li direte che compariranno davanti alla Signoria Nostra e noi faremo quella provision che ne parerà.

» Data in n. duc. pal. XXV feb. MDXX ».

Questa ducale, il documento di confinazione e le altre notizie qui sopra riportate riguardanti le differenze con Piemonte ce l' ha favorite, tratte da un ms. assai logoro dell'archivio comunale di Pirano, il chiarissimo bibliotecario conte Stefano Rota, al quale per ciò porgiamo i migliori ringraziamenti.

vel pilloni, designantes et dividentes confinia dictorum Comunium iuxta sententie arbitrarie formam. Et de cemeterio et ecclesia Sancti Georgii predicti versus Aquilonem seu tramontana ad fontem parum existentem in quadam magna grotta. In dicta grotta signata fuit crux ut confinia cognosci possint et a dicto fonte veniendo usque ad unum lapidem a terra elevatum cum tribus crucibus antiquibus signatum signata fuit crux; qui lapis dividit id est confinia Grisignane, Villarum Cubertoni et Sterne districtus Justinopolis iuxta continentiam et formam sententie Friderici Mauroceni ».

Dopo ciò il detto podestà fece cavalcare un suo segretario alla volta di Piemonte per intimare agli abitanti del Castello di rispettare i confini nel sito ove erano stati posti, minacciandoli, nel caso non obbedissero « standi per menses sex in carcere cum squassus quatuor funis et ultra ad arbitrium. » Di altre differenze non abbiamo notizia nè prima dell' anno 1474 nè dopo la sentenza riportata.

Anteriori à queste col Castello di Piemonte furono le controversie per confini che Grisignana ebbe con la città di Buie.

Nell' anno 1423 il podestà di Grisignana Benedetto Barbaro era stato eletto giudice per definire certa questione che i due paesi avevano per pascoli sul confine [1]).

Nell' anno 1450, il giorno 13 di marzo, i podestà di Grisignana e di Buie Leonardo Bondulmier e Nicolò Bollani regolarono nuovamente certe differenze per confini.

E una pergamena che ci venne favorita dall'amico Elio Torcello, della sua Grisignana veramente benemerito, narra di una confinazione solenne avvenuta il giorno 7 di ottobre dell'anno 1573, nella Indizione prima.

In quel giorno, sul confine de' due Castelli, trovavansi Giuseppe Pizzamano podestà di Buie e Francesco Lando podestà di Grisignana, ambidue all'uopo delegati dal rispettivo Consiglio comunale. Eranvi pure i giudici di Buie Pietro Bonetti e Francesco Barbo insieme coi sindici dello stesso luogo Nicolò d' Ambrosi e Giovanni Andrea Barbo. Rappresentavano Grisignana i due provveditori del Comune, uno de' quali Giovanni M. Armano, unitamente ad un Regancin, un De Luca ed un Altin che assistevano

---

[1]) A. Marsich. *Effemeridi istriane.* Almanacco « La Concordia » a. I, pag. 28.' Capodistria 1883. — Secondo quanto si legge invece nelle *Effemeridi di città e luoghi marittimi*, Capodistria 1881 dello stesso autore, l'affare avrebbe dovuto risolversi dinanzi il podestà e capitano Alessandro Zorzi in Capodistria, dove erano intervenuti anche alcuni consiglieri delegati dal podestà di Buie ser Beltrame dei Tarsia.

quali testimoni alla publicazione della sentenza che rechiamo qui sotto [1]). La quale non fece altro che raffermare la confinazione avvenuta un secolo prima, e cioè quella dell' anno 1450.

La giurisdizione del podestà veneto di Grisignana non si limitava al

---

[1]) « Incominciando in Carso ad un confin che ditte parti affirmarno esser il confin de Grisi.na Buie, et Momian: qual è signado in una grotta piccola appresso la strada pub.ca di tre croci appresso il qual fu posto un sasso longo 4. in 5. pie in c.a ficado in terra, nella sumita del qual sono intagliate q.ste parole. *Franc.s lando et Joseph pizzamanus grisig.no bullearunque rectores reponi iusserunt* N.° 1. Dal qual partendosi recto tramite infra ostro et garbin per perteghe 20. alla mesura della pertega di buie, che è di do passi comuni dove doveva esser un sasso vivo posto a man che al presente non si trova vi fu posto in defetto de quello in terra confisso ut s.a un sasso longo, che guarda pur verso ostro et garbin signato N.° 2. Dal sudetto partendosi andando recto passu per la medesma via ad un sasso vivo in terra posto in forma d'un scudo signato di † distante dal sop.to perteghe 76. secondo la perticazione antiqua et hoggi ritrovate perteghe 86. vi fu agionto un sasso longo ut s.a fisso in terra signato N.° 3. Di poi partendosi andando rettam.te come de s.a per la med.a via ad un sasso vivo pocho elevato da terra signato di † che per la sn̄tia sudetta vi doverieno esser perteghe 32. di distantia, ma per non ritrovarsi esso confine si è incaminato con la pertica sin a perteghe n.° 62. dove si ritrova una pietra viva alta da terra signata dal segno † con altra pietra in c.a apsso la qual fu posto un sasso longo ut s.a signato n.° 4. Dal qual partendosi si va recto passu per perteghe 56. ad un sasso vivo a coste una valle sig:to † fu posto contiguo a quello un sasso longo fisso in terra ut s.a sig.to del N.° 5. D'onde partendosi recta linea come di s.a andando s.a un colle piccolo sassoso ad un sasso grosso ivi posto con molti altri sassi vivi a torno signato del segno † per pertighe 70 secondo la sn̄tia p.ta et hora ritrovate 76. vi fu posto a canto un sasso longo sig:to del N.° 6. Dal qual si va per burg.oli et monti picoli ad un sasso in forma d'un scudo per la med.a via piano in terra in forma d'un scudo con do busi sig.to di † pertighe 44 fu posto un sasso in terra sig.° di N.° 7. Da questo si prociede andando recto passu sempre per il carso sin ad un colle piccolo longo posto fra alcune piccole valli s.a il qual Colle era un sasso longo vivo in terra tra do altri sassi grandi secondo la continentia della sn̄tia p.ta lontano dal sudetto perteghe 92. in deffetto del qual fu posto un sasso longo affisso in terra sig.to dal n.° 8. Dal qual si va per altura recto tramite ad un sasso vivo poco di sopra la terra posto appresso la via p:ca per la qual si va da buie a Portole distante dal sudetto per pertighe 52. secondo la sn̄tia antiqua ma per la perticazione hoggi fatta distante per pertighe 70 appresso il qual fu posto un sasso longo ut s:a signato dal n.° 9. lontano dal sudetto sasso antiquo pertega una. Se incamina poi descendendo verso la valle Rasoch ad una pietra larga granda posta in terra signata dal segno †. per pertighe 49. appresso la qual fu posto un sasso ut supra signato dal N.° 10. Et partendosi dal sudeto termine descendendo in d.a valle ad una grotta grande signata dal segno † per pertighe 50. fu posto in terra un sasso col n.° XI. Dal qual si va recto tramite per la valle preditta remanendo sempre sopra il territorio di Buie la maggior parte de una Rogia over condotto di acque a man d:a andando sopra la costa

Castello e al suo territorio; ma si estendeva anche alla lontana Villanova, villa poco discosta da Verteneglio.

Villanova o villa di S. Giorgio, come la trovammo anche chiamata, giace sopra un colle donde si gode amenissima vista sulla campagna

---

del monte Rasoch ad un sasso vivo in terra posto tra altri sassi vivi sig:to di † per pertighe 105. vi fu posto a canto un sasso longo sig:to dal n.° 12. Donde partendosi andando sopra esso monte ad un sasso piccolo posto a ma in una fossa signato di † per pertighe 51 in locho del qual sasso doveva esser fatto un pilastro de sassi e calcina distante da un cero per pertega una si come per la sententia antiqua è chiarito : in difetto d'esso confin fu posto un sasso longo ut s.a signato del n.° 13. si va poi per la costa del monte a dreto andar ad un campo lavorato nel qual è un sasso vivo accuto in terra sig:to di † per perteghe 26 fu posto contiguo a quello un sasso longo ut s.a sig:to del N.° 14. Di poi s' incamina per la sumità del monte p.to per detto campo in capo del qual per perteghe 35 doveva esser un sasso vivo sig:to di † che per non ritrovarsi si ha scorso fin ad una grotta in detto campo arado per perteghe 51 in difetto del qual sasso vivo fu posto un sasso longo sig.to del N.° 15. Dal qual partendosi descendendo recto tramite per perteghe 30 fin alla costa d' esso monte sopra la qual nel descender fu posto un novo confin longo ut s.a signato dal n.° 16. Et descendendo recto passu remanendo precise la sumità del ditto monte s.a il territ.° de Grisi:a et tutta la costa d'esso monte a man destra cominciando d'essa sumità sopra il territ:o di Buie si va fin ad un pezzo di pilastro anticamente fatto appresso la via publ.a per la qual si va da Buie a Grisig.a dove fu l'antiquo confin chiamato dalla p:ta sententia per perteghe 22 lontano dal sop.° 16 confin vi fu posto a canto esso pilastro un sasso longo sig.° dal n.° 17. Et in esso sta intagliate le infrascritte parole *Joseph pizzamanus et franc:s Lando Bullearum Grisignanaeque rectores reponi curarunt.* Descendendo poi per alcuni campi e vigne recto passu li quali campi e vigne tutte remangono sopra il territ.° di Buie ad un sasso longo manualmente pocho distante de do frassani per pertighe 4 signato di † secondo la sntia antiqua: qual hora non si trova; ma fu posto in suo loco per pertighe 59 un sasso longo ut s.a sig.to col N.° 18. Dal qual si procede recto passu descendendo per la costa del monte sotto le vigne d. Grisig.a per pertighe 44 dove in defetto d' una rossa (?) mediocre confin antiquo che ora non si trova fu posto un sasso longo signato col N.° 19. Di poi si va recto tramite ad una roia in una valle: nella qual doveva esser un sasso posto a man in terra grosso sig.to di † che ora non si trova fu posto lontano da essa Roia perteghe 4 sopra la costa d'esso monte il confin novo distante dal soprascritto decimo nono per perteghe 28 et fu sig.to dal n.° 20. Da questo poi partendosi si ascende recto passu per la costa del monte de saltarìa remanendo tutta la valle con parte della costa d' esso monte sopra il territ.° di Buie. Et si va ad un'arra antiqua in un certo pianello dove dovea esser posto a man un sasso grando sig.° di † per pertighe 68 che hora non si trova; ma in diffetto di quello alla mesura sudetta fu posto un sasso longo signato dal N.° 21. Et descendendo recto passu fin alla valle sotto la Giesia de s. Zuane in mezzo la qual valle dovea esser una piera larga posta a man signata di † lontana dal sudetto confin per perteghe 51 che hora non si trova; ma in suo defetto fu posto un sasso longo sig.° N.° 22. Dalla qual valle

circostante. Ad oriente e a tramontana ha il territorio di Buie, a mezzodì il Quieto e a ponente Cittanova. Sembra che in tempi remoti Villanova fosse posta più a mezzodì, donde gli abitanti, per la malaria proveniente dalle paludi del Quieto, si ridussero ad abitare nel sito ove adesso è posta la villa.

---

partendosi si va recto tramite per la costa del monte de s. Zuane remanendo la maggior parte de ditta costa a man destra sopra il territ.° de Buie ad una assesta (?) fossa fatta a man: nella qual si dovea far un pilastro de sassi e calcina sotto un rover con tre rami per pertighe 60 qual veramente pilastro dovea esser fatto all' opposito della chiesia de s. Zuane posta nelli confini di Grisig.ª distanti li confini da ditta Giesia per perteghe 38 secondo la sntia antiqua per non ritrovarsi esso pilastro in locho suo fu posto un sasso longo ut s.ª sig.° N.° 23. lontano dal sudetto confin 22 perteghe 64 così ritrovate per la nova perticatione. Et partendosi dal sudetto confin descendendo sempre recto tramite per pertighe 34 fin alla strada pub.ª per la qual si va alla Bastia fu posto s.ª la riva d'essa strada un novo confin di sasso longo fisso in terra sig.° dal n.° 24. Dal qual partendosi recto passu per costa per vallure et altura per pertighe 66 incaminando ut s.ª fu posto un novo confin sig.° dal N.° 25. Di poi ascendendo recto tramite in confin del boscho per pertighe 56 fin ad un sasso grosso signato di † † fu posto un confin contiguo al soprascritto sig.° dal n.° 26. Et partendosi dal sudetto ascendendo recto tramite sempre per la costa ad un sasso grosso posto precise sotto un cero grando sig.° del segno † per pertighe 41 fu posto un sasso a quello contiguo sig.to dal n.° 27. Ascendendo poi s.ª il monte si va recto tramite ad un lagutio picolo posto sopra esso monte per perteghe 145. secondo lo sntia antiqua; ma sono sta ritrovate solamente 106 fu posto appresso esso lagutio per mezzo un capitelo un sasso longo ut s.ª signato con N.° 28. Dipoi si va dretamente sopra il monte remanendo la sumità d'esso monte s.ª il territ.° di Buie per perteghe 50 in deffetto del confin vecchio fu posto un sasso longo ut s.ª sig.° del N.° 29. Partendosi poi dal p.° andando verso il fiume del Quieto fin ad una grotta mediocre sig.ª con do † vi sono perteghe 47 appresso la qual fu posto un sasso longo ut s.ª signato N.° 30. Dalla qual grotta procedendo si va sempre descendendo ad un sasso vivo solo signato di †. per perteghe 38 fu posto il confin longo ut s.ª signato dal n.° 31. Si va poi descendendo rettamente ad una grotta sola sig.ª di † per perteghe 14 appresso la qual fu posto un sasso longo sig.° di n. 32. Et di poi si va pur descendendo a dirittura ad una grotta granda larga circa do perteghe sig.ª con tre † per perteghe 13. appresso la qual fu posto un sasso longo sig.° del N.° 33. Dalla qual si va rettamente sempre descendendo per perteghe 56 dove in defetto del confin vecchio solea esser sotto un cerro cimado giusta la sententia p.ª fu posto un sasso longo sig.° del N.° 34. Et da questo si va sempre descendendo ut s.ª ad una grotta piccola longa sig.ª di † per perteghe 51 appresso la qual fu posto il confin con N.° 35. Et descendendo dal sudetto si va sempre recto tramite al confin della scolla ut s.ª nominato. Qual è una grotta grande signata con tre † piana (?) et vi sono perteghe 22 ½ dove furono renovate esse croci. Dalla qual grotta recto tramite si prociede per la palude fin al fiume del Quieto: qual è l' ultimo confine all' opposito del qual vi è una golla over burgula con un prato sotto di quella. qual prato et burgula sono sopra il territ.° di visinà giurisditione de Piamonte. Et così

Del territorio di S. Giorgio, a tacere de' tempi anteriori, si parla nell'atto di dedizione della città di Buie alla republica veneta dell'anno 1412 [1]). È noto che in quest'anno i veneziani erano in guerra con Sigismondo imperatore e che stavano compiendosi le ultime operazioni di guerra, le quali dovevano seppellire per sempre il dominio temporale de' patriarchi. In questa guerra i veneziani conquistarono insieme con molti altri luoghi anche Buie e Portole, i cui abitanti « propter turpia verba et inhonestos modos quos observare principiabant » videro abbattute le mure de' loro Castelli.

Fu allora che Buie inviò suoi ambasciatori a Venezia domandando la conferma dei patti promessi alla città dal capitano di Raspo, Jacopo da Riva. Oltre la regolazione dei confini a Castelvenere con Pirano e la conservazione delle antiche loro consuetudini chiedevano « quod nostra Dominatio concedit territorio Sancti Georgii cum pertinentiis suis », territorio che allora apparteneva allo Stato. Fu loro risposto non avere informazione esatta di codesto territorio « quod nunc possidet Comunitas nostra Grisignane », tornassero a Venezia dopo la vendemmia e vedrebbesi allora di regolare una cosa e l'altra.

Questa carta mostra chiaro che sino dall'anno 1412 il territorio di S. Giorgio era soggetto a Grisignana.

Dal volume intitolato « Scritture su Villanova » e segnato col N. 123 dell'archivio episcopale di Cittanova, apprendiamo che « el territorio et uilla della contra de San Zorzi o uer uilla noua, posta sotto la giurisdition de Grisignana » fu venduto all'incanto nell'anno 1545 per ducati 1627 al nobile Alessandro Soranzo [2]).

---

nel modo di s.a dechiarito furno terminati detti confini. Cum espressa tamen dechiaratione che tutti quelli che haveranno usurpato et intacato arrando piantando vigne et arbori et redotti a coltura terreni et vigne che non fossero sottoposte alli territori dove essi usurpatori habitano, se però li terreni usurpati se trovano di ragione delle p.te comunità non possino esser tratti di possesso; ma ben siino obligati pagar le debite imposit.i et regalie over X.me sotto quel territ.o a cui fossero sta usurpati: Essendo veramente detti terreni di qualche particolar qual pretendesse rehaverli li usurpatori siano tenuti quelli relassar liberamente pagatigli prima li suoi giusti et convenienti melioramenti et questa attione sia reciproca all'una et l'altra parte ».

[1]) Carli. *Antichità italiche*, Vol. V.

[2]) Ecco la carta relativa. « El se uende al pub.o incanto in . . . . per li mag.ti s al off.o delle rason uecchie per essecution della parte presa in lo X.mo Con. de pregadi el territorio et uilla della contra de san Zorzi o uer uilla nova posta sotto la giurisdition de Grisignana il qual territorio et uilla ha di circuito da miglie sei et mezzo . . . . in questi confini uerso leuante le Terre de Bugia a mezzo di el fiume del Quieto, da ponente

Nello statuto poi del nostro Castello troviamo disposizioni speciali per Villanova. La quale non pagava decima al dazio delle entrate di Grisignana, ma bensì a « M. Bartholomeo Manzino, il quale ha ditta decima comprata dall' Illmo. Dominio » e consisteva di tutte le biade che si coltivavano nel territorio, la decima dell' uva che il Manzini mandava a

---

Cittanoua da tramontana le Terre de Buggia saluis semper uerioribus confinibus: sopra della qual uilla et territorio ne sono tre chiese et in quelle se dicono messa, et atrouasi habitar in el ditto loco uisini trenta. con le massarie. et sono terre parte saxose parte boschiue parte da semenar parte pascoli et parte uignade. sopra del qual territorio et uilla si attrouano diuerse habitationi di Casoni et certa fabrica di muro et de legname parte habitanti. si atrouano ancora nel ditto Territorio tre fontane et quelle son uerso Grisignana, alla marina nominat . . . . . in quel loco che ne pol far una roda da mol in. et uendese ditta uilla et territorio libero et francho come beni della Illma S.^{a} come tutto suo habentie pertinentie confini actioni rason iurisdition preheminentie prorogative . . . . . si come al presente possiede essa Illma S.^{a} et sarà deiucat al più offerent essendo tenuto el comprador, approbata la predicta compera in el ser.^{mo} Duc.^{o} Coll.^{o} esborsar nel prefato Off.^{o} lo amontar di quella in contadi. et le spese sotto pena di s. 2 per L. et esser reincantada a suo danno et interesse promettendo la prefata Illma S.^{a} al comprador de . . . . et di mantenerli ditta uendita con tutte le oblig.^{ne} conditio et solemnit in similibus necessarie et opportune sub obligatione omnium bonorum. arestando lo incanto sempre fermo per quello l' hauerà posto al più pretio fino che per sue SS.^{rio} ecc.^{mo} el sarà declarado.

Entrade al presente si traheno del ditto loco.

form.^{to} stara uinticinque per conto de X.^{ma} batudo el quartese

meglio stara doi
orzo stara tredese
Biaua stara quattro
segalla stara tredese
biaua stara mezo
} queste biaue non pagano quartese

Item per ogni para de buo staroli 4 for:^{to} uino de X.^{ma} batudo el quartese orne XXII agnelli et capretti de X.^{ma} all' anno n.º XXV porcelli 3.

a tergo. 1544 adì 30 zenar primo incanto . d. 801—
4 febrar . . . . . d. 1101
die dicta . . . . . d. 1101
1545 21 zugno fu messo . . . d. 1551

adì 23 zugno 1545 declarada al publico incanto per li mag.^{ti} m. Zuan Francesco Memo m. Domenigo Falier et m. . . . . barbarigo Hon. sig. al ditto offitio al nobilissimo s. Alex.^{o} Soranzo fo de s. iacomo il predetto territorio et Uilla di san Zorzi come si contiene in ditta poliza per ducati mille seicento uinti sette a l. 6 s 4 per ducato. fu per lui el nobil.^{mo} s. Uictor Gradenigo fo de s. marco.

1545 Die 26 iunii in Coll.^{o} f. approbata suprascripta uenditio.

T 16 — 1 — 2

ex autentico existen in off.^{o}
Ant.^{s} clusanis ex.^{t} ».

riscuotere nelle vigne e la decima degli agnelli e capretti. Con ciò che chi avesse tre agnelli o capretti, non pagava decima; chi ne aveva quattro, cinque o sei, dava mezzo agnello e chi ne aveva sette pagava uno come chi ne aveva tredici. Oltre di ciò chi aveva buoi da lavoro doveva dare quattro staroli di frumento, se due erano i buoi, e uno staio chi ne aveva quattro. Lo stesso per coloro che ne avevano più di quattro. I vicini che non avevano buoi pagavano due staroli di frumento come quelli che avevano un bue solo.

Al detto Manzini era dovuta anche, come in Grisignana al podestà, la regalia del formaggio e dei porci.

Nel rimanente, i vicini di Villanova come sudditti della republica, erano soggetti a tutti quei pesi a' quali sottostavano i grisignanesi. In quanto poi risguarda le cose della giustizia erano sottoposti al podestà del nostro Castello. Nondimeno erano loro rispettate certe consuetudini; per le quali, ad esempio, i quattro saltari a' quali era affidata la custodia delle finide di detta villa, dovevano pagare loro stessi i danni che accadessero ne' campi, quando non sapessero eruire l' autore del danno.

Nessuno poteva dirsi vicino di Villanova se non avesse casa e non vi abitasse da cinque anni almeno.

Come in Grisignana, il forestiero che passasse co' suoi animali non poteva fermarsi nella villa più di tre giorni.

Il giorno di S. Michele in settembre e il giorno della visitazione della B. V. del 2 luglio in Villanova tenevasi fiera ordinaria e franca al modo di Grisignana.

Il vescovo I. F. Tomasini, dove parla di Villanova, trova che anche al suo tempo — circa un secolo dopo le notizie del nostro statuto — la famiglia Manzini riscuoteva la decima; « la quale famiglia egli scrive, doveva essere già in molta considerazione, perchè raccoglievasi d'ogni cosa, e la villa era più abitata e coltivata »; mentre allora, e cioè nell'anno 1646, erano « circa cento e cinquanta anime di comunione » soltanto. Vent'anni dopo (1664), Villanova aveva 146 abitanti [1]).

Entro la villa era una chiesa dedicata alla Vergine e il popolo nominava il suo pievano, il quale riscuoteva il quartese dei grani, delle uve e degli animali. Al vescovo non pagavano decima.

Nel territorio eranvi parecchie chiese, la chiesa di S. Giorgio presso

---

[1]) Ivi.

la quale trovaronsi avanzi di tempi antichi e dove vuolsi sorgesse la Emonia antica, la chiesa di S. Michele ov' era il cimitero della villa e dove gli abitanti dicevano fosse prima situata la villa. Quindi la chiesa di S. Dionisio e quella di S. Lorenzo, sulla facciata della quale il Tomasini lesse due notevoli iscrizioni romane [1]) che oggi non sono più.

Alcune di queste chiese davan nome ad altrettante confraternite, dette scole o fraglie che coltivavano i terreni di loro proprietà per rivolgerne gli utili a pro delle chiese stesse. Ed erano quattro: la scola di San Zorzi, della Madonna, del Santissimo Sacramento e di San Rocco [2]).

E poichè nominammo le chiese, converrà bene si dica qualcosa anche delle condizioni ecclesiastiche del nostro Castello.

La chiesa di S. Vito [3]) trovasi menzionata in tempi lontanissimi. Nell'anno 1310, quando adunque Grisignana non era ancora uscita dal feudalesimo, fra Giroldo vescovo di Cittanova conferiva « ecclesiam sive plebem Sancti Viti de Grisignana Aemoniensis Dioecesis, vacantem per obitum presbiteri Montenesii olim ipsius Plebis Plebani, Petro de Civitate Clerico et familiari suo » [4]). Il fatto è di grande importanza, avvegnachè dimostri antico assai

---

[1]) Trovansi riportate anche dal Kandler a pag. 42 e 43 delle sue *Inscrizioni* e sono queste:

IVNONI · FERONIAE
BARDIA · L · F · SECVNDA
AEDEM · SIGNVM · PORTI
CVS · D · P · S · D

///CALPVRNIVS
///F · PVP
TESTAMENTO
FIERI · IVSSIT

[2]) Dal libro a stampa: *Decreti e terminazioni raccolte dal pod. e capit. di Capodistria Valerio da Riva, 1683.*

[3]) Vito e Modesto vissero a' tempi di Diocleziano e Massimiano. Vito, figlio di Ila uomo facoltoso e pagano, fu mandato a scuola da un maestro cristiano, Modesto. Ben presto fu conosciuto parteggiare per i Cristiani e fu messo alla tortura. Lasciato di poi il paese recossi insieme col suo maestro in provincia di Napoli. Quivi in luogo solitario, vissero alcun tempo in orazione; dopo di che, chiamati alla presenza dell' imperatore e rifiutatisi di adorare gli Dei, dovevano essere sbranati dalle fiere nell' anfiteatro. Ma ne uscirono illesi; e, Crescenzia come ciò vide, scese in mezzo al teatro e publicamente confessò Cristo. L' imperatore allora irritato fece stendere tutti e tre sull' eculeo e quivi morirono. Certa Fiorenza tolse di nascosto i corpi dei tre martiri e diede loro onorevole sepultura. Verso l' VIII secolo trovate le reliquie loro, furono trasportate a Polignano in provincia di Bari, ove sono in grande venerazione. — Ciò è quanto si legge nel *Leggendario dei Santi*, tomo VIII. Venezia, 1779.

[4]) *Cod. dipl. istr.*

il nostro Castello dove la luce del cristianesimo giunse assai per tempo e fu portata forse già nel secolo sesto.

A' tempi veneti, nel secolo decimosesto, molte erano le chiese. Il solo Castello ne aveva tre: la maggiore dedicata alla Vergine ed ai santi Vito e Modesto, la chiesa di S. Martino e una chiesuola intitolata a S. Rocco.

Fuori della porta la chiesa di S. Cosmo e Damiano, S. Nicolò con cimitero, S. Vito anche con cimitero; quindi sparse nel territorio S. Floriano, S. Maria della Bastia, S. Antonio, S. Marco e S. Giovanni in cargnelin.

Le fraternite, alle quali soprastava il gastaldo, erano quindici. E cioè: la Fattoria, di S. Martino, del Crocefisso, di S. Biagio, di S. Antonio, di S. Carlo, del Nome di Dio, di S. Marco, di S. Vito, della Carità, di S. Zuane, di S. Floriano, di S. Cosmo, della Madonna e di S. Nicolò.

Da un inventario trovato nell'archivio episcopale di Cittanova si apprende che queste fraternite possedevano di proprio case, orti, vigne, oliveti, prati, le rendite de' quali esse rivolgevano alla conservazione delle chiese non solo, ma ad aiutare anche il paese che ad esse ricorreva nel momento del bisogno. Un apposito articolo dello statuto regolava le attribuzioni del gastaldo, il quale, secondo un decreto di Domenico Morosini che fu podestà del Castello nell'anno 1539, doveva dare una sicurtà sufficiente prima di assumere l'amministrazione.

Nei campi della scola della Madonna, sulla cima del monte, sorgeva, fabbricato da Agostino Lippomano, un ricco palazzo con intorno orti, pergolati, frutteti. Per il terreno occupato, il Lippomano corrispondeva ogni anno alla detta scola due staroli di frumento, e lo stesso fecero dopo i suoi eredi [1]). Vide codesto palazzo già mezzo distrutto il Tomasini, ed a ragione giudicò il luogo « deliziosissimo ». L' illustrissimo Agostino Lippomano, come è chiamato nel nostro manoscritto, apparisce in Grisignana nel 1600, mentre in questi anni sulla cattedra vescovile di Parenzo sedeva un Giovanni Lippomano, il quale forse era suo congiunto. E così dopo Cozio fiorentino, fu un ricco veneziano che trovò gradito il soggiorno di Grisignana; mentre altra dimora piacevole dovette essere quella villa presso S. Floriano, di cui nell'anno 1646 vedevansi soltanto le vestigia, se meritò chiamarsi « villa amorosa » [2]).

---

[1]) Archiv. vescovile di Cittanova, fascic. n.° 138.

[2]) I. F. Tomasini. *Commentari ecc.*

La cura dell'anime era affidata al pievano e a due cappellani. Il pievano era eletto sempre, e « non è memoria di huomo in contrario » [1]), dal Consiglio comunale. Il capitolo 100° dello statuto fissava i doveri del pievano e la dotazione che gli spettava. Insieme coi cappellani egli aveva il quartese d'ogni sorta di grani, il quartese dell'uva ed il quartese degli agnelli. Al vescovo il Castello non pagava decima.

Nel tempo della riforma il clero di Grisignana, per quanto si sappia, non si commosse alle nuove idee che andavano spargendo Lutero e i suoi seguaci. Nondimeno abbiamo da registrare la elezione di un pievano compiutasi con tale apparato di solennità che sarebbe parso strano se in quel modo si fosse fatto un secolo più tardi; e non sapremmo darne la spiegazione altrimenti che ponendo il fatto in relazione col tempo in cui avvenne.

Il 2 di aprile dell'anno 1539 il Consiglio comunale trovavasi adunato nella sala del palazzo [2]). Erano presenti 50 cittadini compreso il podestà. Dovevasi nominare il pievano in sostituzione del defunto Gaspare Melchior. Vi aspiravano Andrea de Medellis grisignanese e un Ingaldeo di Capodistria. Questi ebbe un voto solo, tutti gli altri furono per il de Medellis, il quale fu così eletto. Nella stessa seduta però — ed è qui per noi lo strano — fu nominato ambasciatore ser Giovanni de Torcello, il quale doveva recarsi a Venezia e presentare alla Signoria il pievano eletto nonchè al legato pontificio presso la republica Girolamo Verallo, affine di averne la conferma. Il legato infatti rilasciò il decreto di conferma [3]) al Medellis, ma scriveva in pari tempo al vicario del vescovo di Cittanova di dare al Medellis il possesso della pieve, dopo avuto da lui il giuramento di fedeltà secondo la formola seguente: « Ego Andreas de Medellis Plebanus Ecclesie sancti Viti Castri Grisignane Emoniensis alias Civitatis nove dioecesis ab hac hora in antea fidelis et obediens ero Beato Petro sancteque Romane Ecclesie et D. nostro D. Paulo pape tertio suisque successoribus canonice intrantibus, non ero in consilio aut consensu vel facto ut vitam perdant aut membrum seu capiant mala captione; legatum apostolice sedis in eundo vel redeundo honorifice tractabo et in suis necessitatibus adiuvabo, possessiones vero ad

---

[1]) Statuto ms.

[2]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 42.

[3]) Ivi. — Il pievano di Momiano e publico notaio Paolo Diedo trascrisse il detto decreto « collationis et confirmationis ex autentica bulla existente penes Rev. D.m Plebanum Grisignane ».

meam Ecclesiam pertinentes non vendam neque donabo neque impignorabo neque infeudabo vel aliquo modo alienabo inconsulto Romano Pontifice, sic me Deus adiuvet et hoc ad sancta Dei Evangelia. » In pari tempo il doge Pietro Lando in lettera del 27 di aprile dell' anno 1539 Ind. XII incaricava il podestà di Grisignana Domenico Morosini di mettere in possesso della pieve il Medellis, che fu installato veramente pochi giorni appresso [1]). — In altri tempi sarebbe bastata la conferma vescovile.

La elezione di papa Pio VII recò fortuna al clero di Grisignana. Usciva quel papa, nell' anno 1800, da Venezia sulla fregata « Bellona » per recarsi ad Ancona e quindi a Roma ad occupare la cattedra che gli era stata conferita nel conclave appunto di Venezia. A un tratto, sorpresa dalla tempesta, la nave dovette riparare nel porto Quieto. Quivi, appena ne' luoghi vicini s' ebbe notizia del fatto, i preti di Cittanova, di Torre e di Grisignana si recarono in fretta ad ossequiare il nuovo papa.

In memoria di questo avvenimento il capitolo di Cittanova, che aveva domandato il protonotariato apostolico, ottenne la mozzetta col cappuccio ed anche la cappa magna; il pievano di Torre il privilegio di celebrare la messa la sera della vigilia di Natale [2]). Al pievano di Grisignana il Breve pontificio del giorno 11 decembre 1801 [3]) conferiva il titolo di canonico arciprete e di canonici ai cappellani con facoltà di portarne anche le insegne, più una medaglia commemorativa [4]). La quale da un lato reca la nave che s' accosta al porto Quieto e la scritta: *Felix Accessus Pii VII P. M. die XII Jun. MDCCC port. Quiet.;* dall' altra veggonsi le immagini dei Santi Vito e Modesto e torno torno si legge: *SS. MM. Vit. et Modest. Titt. Eccl. Grisignanae Theod. Laur. de Com. Balbi Epis. Aemon.* Marco Calcina conserva ancora una di queste medaglie, la quale appartenne già a M. Sebastiano Calcina, ultimo canonico ed arciprete. Diciamo ultimo, perchè nell' anno 1843 insieme coi capitoli di Buie, Dignano, Muggia, Isola, Umago, S. Lorenzo ecc. fu soppresso anche quello di Grisignana [5]).

Non dimenticheremo di notare che codesti cappellani, pievani ed arcipreti erano quasi tutti del paese.

Del quale le casate più vecchie di cui trovammo notizie fra gli atti

---

[1]) Ivi.
[2]) KANDLER. *Indicazioni ecc.*
[3]) Vedi la serie de' pievani ed arcipreti.
[4]) Ivi.
[5]) KANDLER. *Indicazioni ecc.*

de' vescovi emoniensi sono i De Medellis, i Regancini, gli Altini, i Torcello, gli Armani, i Benvegnù, i De Lucca, i Calcini che appaiono già nel secolo decimoquinto. I De Medellis oggi sono spenti. I Torcello ebbero in patria gli uffici migliori, furono provveditori del Comune, esercitarono anche il notariato che si direbbe fosse quasi ereditario nella loro famiglia [1]).

Per quanto ne scrive lo Stancovich, un Antonio da Grignano dell'ordine francescano de' minori conventuali, fu professore di Padova nell' anno 1564

---

[1]) Riportiamo qui un diploma notarile, tratto dall'originale in pergamena, rilasciato ad Andrea Torcello nell'anno 1695, pur tacendo di altri parecchi che abbiamo veduto.

« Nos Iacobvs Gabriel pro Ser.mo Dvcali Dominio Venetiarvm Potestas et Capit.vs Ivstinopolis Hieronymvs Thevpolvs consiliarivs.

Vniversis et singvlis ad qvos praesens privilegivm Notariatvs pervenerit fidem facimvs et attestamvr, qvaliter cvpiens D. Andreas Torcello q.m D. Ioannis filivs Terrae Grisignanae ad artem Tabelionatvs offitivmqve Notariae congrvis ac debitis medijs promoveri, debita cvm instantia reqvisivit vt Notarij de Coll.o ordinario hvivs Civitatis tale mvnvs et offitivm in eivs personam conferri velent. Avctoritate eisdem delata per partem Ex.mi Senatvs diei XII Ianvarij MDCXII de creandis Notariis, habitaqve fide in forma de probitate vitae ac morvm candore dicti D. Andreae. Qvapropter facto privs diligenti ac rigoroso examine per Ex.m D. Ivlivm Gavardo Examinatorem dicti Collegii ad id depvtatvm D̄nvs Ivlianvs de Belli V. D̄nvs hvivs Civitatis ceteriqve D. Notarii dicti Collegij nemineqve discrepante nec discentiente qvidem, dictvm D. Andream peritvm, idonevm et svficientem svb die hodierna Notarivm pvblicvm, et Ivdicem ordinarivm Veneta avctoritate creavervnt et declaravervnt avctoritate svp.tae partis Ex.mi Senatvs pro vt apparet de svpradictis omnibvs in actis svp.ti Collegij dantes ei facvltatem exercendi scribendiqve omnes actvs, Instrvmenta, Testamenta, Codicillos et omnia alia in omnibvs Terris, Locis et Civitatibvs Ser.mi Dominii Veneti qvemadmodvm alii Notarij Veneti et pvblici exercent et scribvnt Cvivs D. Andreae pvblici actvs ob id Instrvm.ta Testam.ta Codicillos et alia omnia per evm legaliter scripta ivxta Ivris dispositionem, avt Ivra Mvnicipalia sev de consvetvdine locorvm omninodam semper obtineant firmitatem et robvr. Qviqvidem D. Andreas manibvs tactis scriptvris in manibvs nostris ivravit se dicta offitia Notariae et Tabelionatvs omnibvs diebvs vitae svae fideliter, recte, pvre ac omni simvlatione, machinatione et dolo remotis fvnctvrvm pro vt legales decet Notarios, In qvorvm fidem et testimonivm praesens hoc Privilegivm per infrascriptvm Notarivm et cancellarivm dicti Collegii scribendvm mandavimvs. Actvm Ivstinopoli in Palatio Praet.o Die XXIII Martij 1695 Indict.e III.

Jacobus Gabriel Praetor ac Praefectus
Hieronymus Theupolo Consiliarius
Julianus de Belli V. D̄no
Julius Gavardo N. Exam.r
Ricciardus Vida Veneta auctoritate
Notarius et Cancellarius dicti Collegii
in fidem subscripsi ».

nella seconda scuola di metafisica. Intervenne anche al concilio di Trento come teologo e « colla carica di regens S. Antonii de Patavio, circostanze che dimostrano la di lui riputazione e dottrina ».

Altre famiglie grisignanesi sono i Castagna, i Fedele, i Corva, i Corva-Spinotti, i Ballestrier, gli Ercolani, i Ratissa, i Grimalda, i Zuanelli, i Comisso, i Daris, i Gracchi, i Rodella, i Damiani, i Fachinetti, i Tosolin, i Pozzi, i Grassi, i Gasperini ecc. — De' Ratissa abbiamo il sacerdote don Antonio che fu protonotario apostolico ed esimio benefattore. Nel suo testamento del 2 di settembre dell' anno 1748 egli lasciò la sua sostanza alla chiesa maggiore, che potè così essere ricostruita ed ampliata. I Daris diedero pure un sacerdote, don Giacomo, che fu valente oratore sacro. Predicò nella cattedrale di Cittanova, a Rovigno ed a Pola, dove fu nominato decano capitolare nel 1842 e preposito capitolare nell' anno 1847. Nel 1852 ebbe il cavalierato dell' ordine di Francesco Giuseppe I e nel 1861 la nomina di protonotario apostolico ad instar Partecipantium Morì in Pola nell' anno 1866.

La famiglia cospicua degli Spinotti possedeva nella « Gismania della Carnia », donde si trasferì a Grisignana, de' beni feudali per antiche concessioni de' patriarchi d' Aquileia ed era insignita di speciali privilegi. Il nome loro era registrato nel libro d' oro dei veri titolati e chiamavansi «Nobili di Gismania » [1]). Giovanni Battista esercitò il notariato in Grisignana e fu « maire » al tempo francese. Nicolò Corva, marito di Maria Stella Spinotti, potè per decreto sovrano del 2 giugno 1835 [2]), chiamarsi e firmarsi Nicolò Corva-Spinotti.

Veggansi in fine le iscrizioni venete del nostro Castello [3]).

---

[1]) Il relativo diploma si conserva dalla famiglia del signor Nicolò Corva-Spinotti.

[2]) Anche questo abbiamo veduto, e conservasi dalla detta famiglia.

[3]) Tutte queste iscrizioni sono inedite eccetto la prima che vide il vescovo I. F. Tomasini; ma, com' è riportata ne' suoi *Commentari*, è sbagliata.

1.

HOC · ÆDIFITIVM · À · FVNDAMEN-
TIS · ERRECTVM · PER · CL:M DONM
HIER:M BRIANI · CLEMENT: PRÆT:
EXTITIT · AD · CONSER:M GRANOR
BENEFF:M PAVPERT:S COMMODVMQ
CIVIVM · ET · HABIT:M CASTRI · ET
TER.II · QVI · TANTI · OPPERIS · MEMO-
RES · AD · E:S MEMORIAM · LAVDEMQ
ALTISS:I DEI · HAC · GLOR:Æ VIRGINIS ·
MARIÆ · HEC · POSVERVNT · PROVIS:S
HON:DI DNI · IOES · DE · GHIRARDIS · ET ·
GREG:S DE · LVCA · ANNO · DOMINI ·
· M · D · L · X · L · V · I · I ·

2.

I+SM
ANO DOMINI
MDCCXXVI FV RISTAVRATO
SOTO IL N · H · S · MARCO GRIONI
PODESTA ADI 18 AGOSTO

3.

F · M · D · LXXXVIII · B
PRÆTORIVM · RESTAVRAVIT ·
PAVPERIBVS · ET · COMVNITATI · MVLTA
BENEFICIA · CONTVLIT · IVSTE · PIEQ · REXIT

4.

MCCCCLXXXIIII
MVNFICS PACIS CVLTOR MTIS ꝑ IOAIES
DELPHNS NOBILIS PRETOR INVRBE EVIT

5.

IOANNE MARIA
MAVROCENO
PRÆIVET
PAX · OS · SVI · MDXVIII

6.

HVIVS · TVRIS ·
CELSITVDINEM · PIMACVLI
DILIGE^A III · D · ATONIJ . AC · SOLECITV^E · DELPHINI
HIC · POTESTATIS
FIERI · CVRAVIT
ANNO · DOMINI
1682

7.

PRET: ILL:^MO DNO
IAC:^O SEMITECOLO
PERFECTVM · AN:
DNI 1681
M · N · C · F ·

Esse dimostrano che Grisignana amava la republica, la quale, a mezzo de' suoi podestà, governò il Castello con mite saggezza rivolta sempre al miglior bene de' sudditi.

La prima è posta sull' edificio ove era il fondaco de' grani, ed ha le parole dorate. Ricorda l'erezione del foudaco avvenuta nell'anno 1597 [1]) a merito del podestà Girolamo Briani, ma è più un decreto di gratitudine alla sua memoria. La seconda e la terza trovansi sul palazzo che fu dei podestà veneti; la quarta e la quinta sulla torretta a' lati della porta che mette nel Castello, la sesta e la settima sul campanile.

Nella terza, del podestà Francesco Belengo, è detto: *Pauperibus et Comunitati multa beneficia contulit, iuste pieque rexit*. Molti benefici recò a' poveri ed al paese, amministrò la giustizia con animo puro.

A ragione quindi Grisignana amava San Marco.

---

[1]) Non sappiamo quando Grisignana aprisse la prima volta il suo fondaco, ma è certo che lo aveva assai prima dell'anno 1597. Nel cap. 65 dello statuto si legge che il Comune aveva « nelli passati anni con il proprio sudor et danari eretto et fatto il fontego per agiuto et sustentatione » della popolazione. Lo ebbe dunque prima dell'anno 1558. Il detto cap. 65 e il 67 contengono minute disposizioni per il buon andamento della istituzione, la quale per ciò forse si fece prospera. Intorno l' anno 1646 il Tomasini scriveva così: « Questo fondaco era già molto ricco, e comprava più di otto cento staia di formento »,

IV.

Signori di Pietrapelosa e di Grisignana.

1238-64 [1]) Vicardo
1274 [2]) Carsmanno ed Enrico
1285-1321 [3]) Vicardo di Enrico
1329-1336 [4]) Pietro di Vicardo
1352 [5]) Nicolò di Pietro.

Signori di Grisignana.

1339 [6]) Giovanni Francesco di Castello
1358 [7]) Volrico de' Reifenberg

---

[1]) A. Marsich. *Notizie intorno Pietrapelosa.* — E *Cod. dipl. istr.*

[2]) *Cod. dipl. istr.*

[3]) Minotto. *Acta et diplomata.* — Carli. *Antichità italiche,* Vol. V. — Ab. G. Bianchi. *Documenti per la storia del Friuli.* Doc. n. 227.

[4]) Bianchi. Ivi. — Statuto inedito di Montona. — Morteani. *Notizie storiche di Pirano.*

[5]) *Cod. dipl. istr.*

[6]) Ivi.

[7]) G. di Sardagna. *Archivio veneto,* T. XII, P. II, 1876.

Capitani del Pasenatico "citra aquam" residenti in Grisignana.

Fra il 1359 e 1361 [1])	Pietro Delfino
1363-1364 [2])	Ermolao Venier
1366 [3])	Pietro Contarini
1367-1368 [4])	Cresio de Molin
1368 [5])	Andrea Gradenigo
1387 [6])	Francesco Delfino

Podestà veneti.

1405 [7])	Filippo da Riva
1416 [8])	Ordelafo Falier
1423 [9])	Benedetto Barbaro
? [10])	Lodovico Calbo
1450 [11])	. . . . .
1457 [12])	Cristoforo Civran
1461-63 [13])	Lodovico Memo
1484 [14])	Giovanni Delfino
1504 [15])	Agostino Moro

---

[1]) C. De Franceschi. *Note storiche.*

[2]) *Cod. dipl. istr.*

[3]) A. Marsich. *Effemeridi istriane*, Capodistria 1879.

[4]) Statuto inedito di Montona. — A. Marsich. *Effemeridi istriane* nell'Almanacco «La Concordia» a. 1883.

[5]) A. Marsich. *Effemeridi di città e luoghi marittimi dell'Istria*, Capodistria 1881.

[6]) Archiv. com. di Pirano.

[7]) Ivi.

[8]) L. Morteani. *Notizie storiche di Pirano*, pag. 41.

[9]) *Effemeridi istriane* nell'almanacco «La Concordia» a. 1883.

[10]) Archiv. com. di Pirano.

[11]) In pergamena contenente una sentenza per confini tra Grisignana e Buie dell'anno 1573 si menziona altra confinazione avvenuta addì 13 marzo 1450 fra i podestà di Grisignana e di Buie Leonardo Bondulmier e Nicolò Bollani. Quale dei due era podestà di Grisignana?

[12]) Archiv. com. di Pirano.

[13]) Ivi. — Statuto inedito di Montona nell'archiv. comunale.

[14]) Iscrizione sulla torretta all' ingresso del Castello di Grisignana.

[15]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 42.

1515 [1]) Alessandro Molin
1518 [2]) Giammaria Morosini
1521 [3]) Giacomo Delfino
1533 [4]) Paolo Marcello
1539 [5]) Domenico Morosini
1547 [6]) Andrea Salamon
1550 [7]) Nicolò Priuli
1554 [8]) Angelo Alvazo (?)
1558 [9]) Pietro da Canal
1560 [10]) Benedetto Barozzi
1560-61 [11]) Gerolamo Zorzi
1564 [12]) Gerolamo Venier
1566 [13]) Francesco Magno
1566 [14]) Andrea Marcello
1573 [15]) Francesco Lando
1574 [16]) Gerolamo Avanzago
1583 [17]) Lorenzo Avanzago
1587-88 [18]) Francesco Belengo
1591 [19]) Giambattista Morosini

---

[1]) Ivi, fascic. n. 4.
[2]) Iscrizione sulla torretta, come sopra.
[3]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 4. — Archiv. com. di Pirano.
[4]) Ivi, fascic. n. 111.
[5]) Ivi, fascic. n. 42 e cap. 66 dello Statuto di Grisignana.
[6]) Ivi, fascic. n. 111 e 159.
[7]) Ivi, fascic. n. 111.
[8]) In pergamena contenente provvedimenti circa la custodia del Castello.
[9]) Vedi il proemio dello Statuto.
[10]) Archiv. com. di Grisignana nel vol. dello Statuto.
[11]) Ivi.
[12]) Ivi.
[13]) Museo civ. Correr di Venezia, raccolta Cicogna, cod. 2361. Favoritoci dall'abate A. Marsich.
[14]) Archiv. com. di Grisignana.
[15]) Da pergamena contenente una sentenza per confini fra i territori di Grisignana e Buie dell'anno 1573.
[16]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 14.
[17]) Archiv. com. di Grisignana.
[18]) Ivi. — Iscrizione sul palazzo de' podestà veneti.
[19]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 42 e 183.

1593 [1]) Giacomo Bragadin
1596-97 [2]) Gerolamo Briani
1599 [3]) Marcantonio Paruta
1600 [4]) Marco Barbarigo
1603 [5]) Almorò Priuli
1604 [6]) Domenico Malipiero
1607 [7]) Sebastiano Morosini
1609-10 [8]) Angelo Zorzi
1610 [9]) Antonio Contarini
1615 [10]) Andrea Zape (?)
1616 [11]) Imperio Minio
1622 [12]) Antonio Marin
1628 [13]) Daniele Balbi
1636 [14]) Gerolamo Battaia
1646-47 [15]) Alvise Zorzi
1649 [16]) Livio Sanudo
1652 [17]) Alvise Duodo
1654-55 [18]) Alvise Minio
1658 [19]) Paolo Corner
1658-60-61 [20]) Gerolamo Barozzi

---

[1]) Archiv. del Castello di Piemonte.
[2]) Archiv. com. di Grisignana. — Iscrizione sul fondaco de' grani.
[3]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 244.
[4]) Ivi, fascic. n. 14.
[5]) Ivi, fascic. n. 247.
[6]) Archiv. prov. dell' Istria. Dispacci dei rettori veneti.
[7]) Ivi. Ivi.
[8]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 133 e 183. — Archiv. di Piemonte.
[9]) Ivi, fascic. n. 247.
[10]) Archiv. com. di Grisignana.
[11]) Archiv. di Piemonte.
[12]) Ivi.
[13]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 42.
[14]) Archiv. com. di Grisignana.
[15]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 87 e 101.
[16]) Ivi, fascic. n. 93.
[17]) Ivi, fascic. n. 118.
[18]) Ivi, fascic. n. 335 e 103.
[19]) Archiv. di Piemonte.
[20]) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 138.

1661-62 [1])	Giorgio Semitecolo
1664 [2])	Alvise Duodo
1673 [3])	Giovanni Premarin
1676-77 [4])	Giovanni Venier
1680-81 [5])	Giacomo Semitecolo
1682 [6])	. . . . . Delfino
1683 [7])	Giov. Ant. Benzon (?)
1686-87 [8])	Marco Zorzi
1687-88 [9])	Bartolomeo Balbi
1688-89-90 [10])	Antonio Loredan
1690-91 [11])	Leonardo Venier
1692 [12])	Bernardino Premarin
1693 [13])	Marcantonio Zancarol
1694 [14])	Almorò Corner
1696-97 [15])	Giorgio Corner
1698-99 [16])	Ferdinando Ghedini
1699-1700 [17])	Domenico Balbi
1700-01 [18])	Giov. And. Catti
1702 [19])	Bernardino Premarin
1703-04 [20])	Domenico Contarini

---

[1]) Archiv. com. di Grisignana e nel fascic. n. 145 dell'Archiv. vescov. di Cittanova.
[2]) Ivi, fascic. n. 183.
[3]) Archiv. di Piemonte.
[4]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 210, 220 e 101.
[5]) Archiv. di Piemonte. — Iscrizione sulla torre di Grisignana.
[6]) Vedi le iscrizioni venete.
[7]) Archiv. di Piemonte.
[8]) Ivi e nell'Archiv. parroch. di Grisignana.
[9]) Ivi. — Ivi
[10]) Ivi. — Ivi.
[11]) Ivi. — Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 101.
[12]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 101.
[13]) Ivi. — Archiv. di Piemonte.
[14]) Ivi, fascic. n. 322 e 171 — Archiv. di Piemonte.
[15]) Archiv. di Piemonte.
[16]) Ivi. — Archiv. parroch. di Grisignana.
[17]) Ivi. — Ivi.
[18]) Ivi.
[19]) Ivi.
[20]) Ivi.

1705 [1])	Francesco Foscarini
1706-07 [2])	Domenico Balbi
1707-08 [3])	Almorò Zorzi
1708-09-10 [4])	Giorgio Bon
1710-11 [5])	M. Ant. Zancarol
1711-12 [6])	Pietro Barozzi
1712-13 [7])	Vincenzo Bon (?)
1714-15 [8])	Paulo Minio
1715-16 [9])	Giov. Francesco Corner
1717 [10])	Alvise Minio
1718-19 [11])	Marcantonio Corner
1719-20 [12])	Nicolò Longo
1720-21-22 [13])	Michele Zorzi
1722-23 [14])	Marino Molin
1723-24-25 [15])	Giambattista Balbi
1726-27 [16])	Marco Grioni
1728 [17])	Andrea Contarini
1728-29-30 [18])	Marco Leonardo Donà
1730 [19])	Pietro Barozzi

---

[1]) Ivi.
[2]) Ivi. — Ivi.
[3]) Ivi. — Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 285.
[4]) Ivi. — Ivi.
[5]) Archiv. di Piemonte. — Archiv. parroch. di Grisignana.
[6]) Ivi.
[7]) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 101 e 300.
[8]) Ivi.
[9]) Ivi. — Archiv. parroch. di Grisignana.
[10]) Ivi.
[11]) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 308.
[12]) Ivi. — Archiv. parroch. di Grisignana.
[13]) Ivi. — Ivi.
[14]) Ivi. — Ivi.
[15]) Ivi. — Ivi.
[16]) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. 101, e iscrizione sul palazzo dei podestà veneti.
[17]) Ivi.
[18]) Ivi. — Archiv. parroch. di Grisignana e vescov. di Cittanova, fascic. n. 101.
[19]) Ivi.

1731-32 [1])	Francesco Barbaro
1733-34 [2])	Nicolò Barozzi
1735 [3])	Triffon Barbaro
1737-38 [4])	Francesco Barozzi
1738-39 [5])	Marcantonio Corner
1739-40-41 [6])	Marco Loredan
1741-42 [7])	Vincenzo Contarini
1742-1743 [8])	Giacomo Bembo
1744 [9])	Marco Grioni
1745-46 [10])	Pietro Antonio Balbi
1746-47 [11])	Pietro Barozzi
1747-48 [12])	Gerolamo Contarini
1748-49-50 [13])	Andrea Lauro Barbaro
1750-51 [14])	Antonio Morosini
1752 [15])	Francesco Bembo
1753-54 [16])	Gerolamo Corner
1755 [17])	Nicolò Balbi
1755-56 [18])	Francesco da Riva
1758-59 [19])	Giuseppe Contarini
1760-61 [20])	Bortolo (?) Semitecolo

---

[1]) Ivi.
[2]) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 372.
[3]) Archiv. parroch. di Grisignana.
[4]) Archiv. di Piemonte e parroch. di Grisignana.
[5]) Ivi. — Ivi.
[6]) Ivi. — Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 372.
[7]) Ivi. — Ivi.
[8]) Ivi. — Ivi.
[9]) Ivi. — Ivi. — Ivi.
[10]) Ivi. — Ivi. — Ivi.
[11]) Ivi. — Ivi. — Ivi.
[12]) Ivi. — Ivi. — Ivi.
[13]) Ivi. — Ivi.
[14]) Ivi. — Ivi.
[15]) Ivi.
[16]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 396 e parroch. di Grisignana.
[17]) Archiv. di Piemonte.
[18]) Archiv. parroch. di Grisignana.
[19]) Ivi. — Archiv. di Piemonte.
[20]) Ivi.

1705 [1])	Francesco Foscarini
1706-07 [2])	Domenico Balbi
1707-08 [3])	Almorò Zorzi
1708-09-10 [4])	Giorgio Bon
1710-11 [5])	M. Ant. Zancarol
1711-12 [6])	Pietro Barozzi
1712-13 [7])	Vincenzo Bon (?)
1714-15 [8])	Paulo Minio
1715-16 [9])	Giov. Francesco Corner
1717 [10])	Alvise Minio
1718-19 [11])	Marcantonio Corner
1719-20 [12])	Nicolò Longo
1720-21-22 [13])	Michele Zorzi
1722-23 [14])	Marino Molin
1723-24-25 [15])	Giambattista Balbi
1726-27 [16])	Marco Grioni
1728 [17])	Andrea Contarini
1728-29-30 [18])	Marco Leonardo Donà
1730 [19])	Pietro Barozzi

---

[1]) Ivi.
[2]) Ivi. — Ivi.
[3]) Ivi. — Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 285.
[4]) Ivi. — Ivi.
[5]) Archiv. di Piemonte. — Archiv. parroch. di Grisignana.
[6]) Ivi.
[7]) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 101 e 300.
[8]) Ivi.
[9]) Ivi. — Archiv. parroch. di Grisignana.
[10]) Ivi.
[11]) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 308.
[12]) Ivi. — Archiv. parroch. di Grisignana.
[13]) Ivi. — Ivi.
[14]) Ivi. — Ivi.
[15]) Ivi. — Ivi.
[16]) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. 101, e iscrizione sul palazzo dei podestà veneti.
[17]) Ivi.
[18]) Ivi. — Archiv. parroch. di Grisignana e vescov. di Cittanova, fascic. n. 101.
[19]) Ivi.

1731-32 [1])	Francesco Barbaro
1733-34 [2])	Nicolò Barozzi
1735 [3])	Triffon Barbaro
1737-38 [4])	Francesco Barozzi
1738-39 [5])	Marcantonio Corner
1739-40-41 [6])	Marco Loredan
1741-42 [7])	Vincenzo Contarini
1742-1743 [8])	Giacomo Bembo
1744 [9])	Marco Grioni
1745-46 [10])	Pietro Antonio Balbi
1746-47 [11])	Pietro Barozzi
1747-48 [12])	Gerolamo Contarini
1748-49-50 [13])	Andrea Lauro Barbaro
1750-51 [14])	Antonio Morosini
1752 [15])	Francesco Bembo
1753-54 [16])	Gerolamo Corner
1755 [17])	Nicolò Balbi
1755-56 [18])	Francesco da Riva
1758-59 [19])	Giuseppe Contarini
1760-61 [20])	Bortolo (?) Semitecolo

---

[1]) Ivi.
[2]) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 372.
[3]) Archiv. parroch. di Grisignana.
[4]) Archiv. di Piemonte e parroch. di Grisignana.
[5]) Ivi. — Ivi.
[6]) Ivi. — Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 372.
[7]) Ivi. — Ivi.
[8]) Ivi. — Ivi.
[9]) Ivi. — Ivi. — Ivi.
[10]) Ivi. — Ivi. — Ivi.
[11]) Ivi. — Ivi. — Ivi.
[12]) Ivi. — Ivi. — Ivi.
[13]) Ivi. — Ivi.
[14]) Ivi. — Ivi.
[15]) Ivi.
[16]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 396 e parroch. di Grisignana.
[17]) Archiv. di Piemonte.
[18]) Archiv. parroch. di Grisignana.
[19]) Ivi. — Archiv. di Piemonte.
[20]) Ivi.

1761-62 [1])	Antonio Bon
1762 [2])	Benedetto Zorzi Querini (?)
1764 [3])	Rizzardo Badoer
1767 [4])	Fortunato A. M. Balbi
1768 [5])	Alessandro Minio
1769-70 [6])	Marino Badoer
1771 [7])	Gerolamo Barozzi
1772-73 [8])	Giampaolo Balbi
1773 [9])	G. Andrea Semitecolo
1775-76 [10])	M. A. Badoer
1776-77 [11])	Giambattista Pizzamano
1777-78 [12])	Alessandro Bon
1778-79-80-81 [13])	Pietro Bembo
1781-82 [14])	M. A. da Mosto
1783 [15])	Giorgio Rizzardo Querini
1784-85 [16])	Gerolamo Marin
1785-86 [17])	A. Maria da Mosto
1786-87 [18])	Gaetano Balbi
1789 [19])	Marcantonio Contarini
1789 [20])	G. Rizzardo Querini

---

[1]) Ivi.
[2]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 518.
[3]) Archiv. di Piemonte.
[4]) Archiv. parroch. di Grisignana.
[5]) Ivi.
[6]) Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 434.
[7]) Ivi.
[8]) Ivi. — Ivi, fascic. n. 443.
[9]) Ivi.
[10]) Ivi.
[11]) Ivi. — Ivi, fascic. n. 452 & Archiv. di Piemonte.
[12]) Ivi. — Archiv. di Piemonte.
[13]) Ivi. — Ivi. — Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 476.
[14]) Ivi. — Ivi.
[15]) Ivi.
[16]) Ivi. — Ivi. — Ivi, fascic. n. 13.
[17]) Ivi. — Ivi.
[18]) Archiv. di Piemonte.
[19]) Archiv. domestico del sig. N. Corva-Spinotti.
[20]) Archiv. parroch. di Grisignana.

1790-91-92 [1])	N. Ruggero Badoer
1792 [2])	Silvestro Balbi
1793 [3])	Gaetano Balbi
1794-95 [4])	Francesco Querini
1796 [5])	A. Maria da Mosto

Pievani ed arcipreti.

Serie	ANNO, MESE	NOME	Osservazioni
1	?	*Presb. Montenesius* [6])	
2	1310, 3 agosto	*Pietro da Cividale* [7])	
3	?	*Pre Zuane da Sebenico* [8])	
4	?	*Pre Piero de Azzo* [9]) di Capodistria	
5	?	*Pre Michele* [10]) di Pinguente	
6	1504 —21	*Gaspare Melchior* [11]) di Pinguente	
7	1539, eletto il 2 d'aprile —91, muore il 23 sett.	*Andrea de Medellis* [12]) di Grisignana	

---

[1]) Ivi.

[2]) Ivi.

[3]) Ivi.

[4]) Ivi.

[5]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 490. — Di A. M. da Mosto, ultimo podestà veneto di Grisignana, la famiglia Corva-Spinotti conserva una memoria. È un calamaio d'argento che porta impresse le iniziali del suo nome.

[6]) *Cod. dipl. istr.*

[7]) Ivi.

[8]) Archiv. vescov. di Cittanova, fascic. n. 112.

[9]) Ivi. — I *de Azzo* erano de' nobili del Maggior Consiglio di Capodistria. V. *Almanacco istriano* dell'anno 1864.

[10]) Ivi, fascic. n. 112 e 42.

[11]) Ivi, fascic. n. 4, 112 e 42.

[12]) Ivi, fascic. n. 42, 2, 14 e 183. — Vedi pure i *Commentari* del v. I. F. Tomasini, pag. 284 e 344.

Serie	ANNO, MESE	NOME	Osservazioni
8	1591, eletto il 25 sett. 1601, muore il 15 magg.	*Nicolò Germanis* [1])	
9	1601, eletto il 2 sett. —09	*Francesco Armano* [2]) di Grisignana	
10	1610 —11	*Marco de Rozzo* [3])	
11	1613	*Andrea Vocho (?)* [4])	
12	1630 —35	*Francesco Marconi* [5])	
13	1637, eletto il 22 marzo —82	*Giovanni Maria Armano* [6]) di Grisignana	
14	1684, eletto il 23 aprile 1709	*Antonio Puzzer* [7]) di Grisignana	
15	1715 —22	*Giovanni Vidach* [8])	
16	1722, eletto il 22 agosto —69, muore il 29 sett.	*Gian Michele Ragancino* [9]) di Grisignana	Nel 1722 rinuncia al canonicato presso la cattedrale di Cittanova. Nell'assenza del vescovo, anno 1727, è nominato vicario generale.
17	1770 —98, muore addì 11 sett.	*Nicolò Corva* [10]) di Grisignana	Il 13 di febbraio è posto al possesso spirituale della pieve.

---

[1]) Ivi, fascic. n. 183 e 112.
[2]) Ivi, fascic. n. 14 e 133. — Vedi pure i detti *Commentari*, pag. 272.
[3]) Ivi, fascic. n. 133 e 247.
[4]) Ivi, fascic. n. 183 e 239.
[5]) Ivi, fascic. n. 32 e 61.
[6]) Ivi, fascic. n. 58, 212 e 231.
[7]) Ivi, fascic. n. 239 e 290.
[8]) Ivi, fascic. n. 183. — Nell'anno 1722 eletto pievano di Portole, come nel fascicolo n. 303.
[9]) Ivi, fascic. n. 344. — Archiv. parroch. di Grisignana.
[10]) Ivi, fascic. n. 484 e 509.

Serie	ANNO, MESE	NOME	Osservazioni
18	1799, eletto l'11 aprile 1820, muore il 27 marzo	*Gian Michele Dubax* [1]) di Grisignana, cononico arciprete	Il Breve pontificio [2]) del giorno 11 dicembre 1801 conferisce al pievano il titolo di canonico arciprete e di canonici ai cappellani con facoltà di portarne anche le insegne.

[1]) Ivi, fascic. n. 14. — Ivi.

[2]) Si conserva originale nell' Archiv. parroch. di Grisignana. Ci venne favorita la seguente copia:

«PIUS P.P. VII.

Dilecte fili salutem et Apostolicam Benedictionem.

Quum supero mari navigaremus Romam petentes, quam nimirum sedem Sibi ac Successoribus suis Apostolorum Princeps Petrus, divino admonitu constituit, tempestate reiecti ad Histriae litora fuimus; ac memorata tenemus te tunc nobis occurrisse, pluraque tuae dedisse in nos eximia pietatis et obsequii pignora: Quumque a te multa rogaremur, quae non magis ad teipsum ornandum, quam ad tuae Paroeciae hominum plerumque montanorum, colligendam Christi ministris debitam existimationem et observantiam eosque facilius alliciendos et adtrahendos in Ecclesiam valere diceres, meminimus etiam Nos pollicitos esse tui rationem habituros postquam Romae constituissemus. Flexit Nos quidem tuum studium maxime, quo in commissae tibi Paroeciae commoda et utilitates intendis, adeo ut augendo numero Praesbyterorum, qui isti Vineae Domini excolendae laborem suum impendant, deliberatum apud te sit beneficium simplex quoddam, iurispatronatus tuae familiae in Ecclesiam eiusdem Paroeciae legitima auctoritate transferre. Quam ob rem tuis modo inducti praecibus, quibus iterum nos obsecrari fecisti, quibusque magnum accessit pondus a testimonio Venerabilis Fratris Theodori Aemoniensis Episcopi, teque a quibusvis excomunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, in quibus quomodolibet innodatus existis, ad effectum praesentium duntaxat consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes tibi ac tuis in ista Paroecia legitimis successoribus Canonici Archipresbyteri appellatione, Capellanis vero Cooperatoribus eiusdem Paroeciae, tam iis duobus qui nunc sunt, quam etiam tertio mox ut praefertur instituendo, eorumque qui deinceps futuri erunt legitimis successoribus appellatione canonici tantum: Tum porro vobis quatuor omnibus et singulis vestrumque itidem successoribus Rocchettum et Mozzettam coloris eiusdem ac illa qua honestati sunt Canonici Aemoniensis Cathedralis Ecclesiae (sine caputio tamen et sine illo alio Insigni, quod vulgo Zanfarda nominant) in Parochiali Ecclesia Vestra, Choro, Processionibus, caeterisque functionibus Ecclesiae; extra vero has functiones etiam floccum in Pileo et Fasciam et Collare et Caligas violacei coloris et anulum, et numisma demum funiculo serico nigri coloris ante pectus suspensum,

Serie	ANNO, MESE	NOME	Osservazioni
19	1825 —73, muore il 17 magg.	*M. Sebastiano Calcina* [1]) di Grisignana, canonico arciprete	Nell' anno 1843, insieme coi Capitoli collegiali di Buie, Umago, Muggia ecc. viene soppresso anche quello di Grisignana.

---

cuius in antica S.S. M.M. Paroeciae Patronorum imago, in postica navis qua ad Regiones istas appulimus sit insculpta cum inscriptione memoriam facti prodente gestare intra fines Aemoniensis Dioecesis Auctoritate Apostolica per has literas in perpetuum concedimus et indulgemus. Non obstantibus felicis recordationis Benedicti P. P. XIV Praedecessoris nostri de divisione materiarum aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non dictae Ecclesiae et iuramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum tenore praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse deroganus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Mariam Maiorem sub anulo Piscatoris die XI Decembris MDCCCI Pontificatus nostri Anno secundo ».

Nota. Ad eccezione de' primi tre, tutti gli altri furono eletti dal Consiglio comunale. L'elezione invece dell' attuale pievano, abate Carlo Cociancich, avvenne, contro la consuetudine, per votazione di popolo.

[1]) Archiv. parroch. di Grisignana.

V.

Il corredo di una sposa.

Adi 15 Genaro 1653 [1]).

Notta della robba qui sott.ª datta da m. Greg.º de Luca, et da D.ª Vicenza sua consorte in dotte, et per nome di dotte à Ant.ª fig.lª delli med.mi Padre è Madre, p.ª come segue

Vesture di rossa [2]) pauonazza due, Una Vestura negra di rossa, Una Vestura Verde di rossa, et Un altra Vestura di rossa biaua [3]), le qual Vesture sud.te furono estimatte ducatti Tredici, ual . . . . . Ducatti 13

Di piu Un altra Vestura Verde di rossa Panada ual . . .	D.ti 6	L. 4
Doi comisotti lauoratti à ponto forlon ual	D.ti 4	
Un paro di lincioli ual	D.ti 3	L. 2
Un paro di mantili da Tauola ual	D.ti 3	
Tre para di manege di pano ual	D.ti 2	

---

[1]) Fra le carte di Antonio Deluca di Capodistria. — Il documento originale ci venne favorito dal prof. G. Vatova.

[2]) Per quanto ci sembra, dovrebbe essere *rassa*, che era una specie di panno di lana grosso ed ordinario.

[3]) *Biavo* è quanto dire turchino.

Quatro trauerse da dona et Un faciol da man con li suoi merli ual	D.ti 6	
Velli da Testa n.° 4 ual	D.ti 4	
Due Antimelle ual		L. 4
Camise da dona n. 6 ual	D.ti 6	
Touagioli n.° 6 ual	D.ti 2	
Una piliza da dona, et cinque centure pur da dona . . .	D.ti 3	
Una couerta da letto, et Un sacco ual	D.ti 3	L. 4
	D.ti 57	L. 2

Di piu li fu datto à nome et conto della sud.ta dotte

Una Vaccha pregna cosi restatti dacordo p Ducatti . D.ti 10

Item una Vigna in contra sopra case Steffano di Zappadori 7 in circha la qual fu estimata ducati

It un altro pezo di Vigna in contra . . . . teritorio di Castagna con oliuari n.° 7 entro confina

. . , ... ».